REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII | BARI, 16 MAGGIO 2007 | N. **72**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 475
Lecce - Variante al Piano Regolatore Generale per modifica norme tecniche (superficie minima del lotto n. 30 del Piano di Lottizzazione in ditta Perrone ed altri, in località Torricelle). Approvazione.
Pag. 8114

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 476
Brindisi – Legge regionale n. 20/98. Turismo rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva della masseria "Santa Teresa". Ditta: MEDGROUP s.r.l.. Delibera di Consiglio comunale n. 26 del 28/02/2006.
Pag. 8121

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 477
Sternatia (Le) – LL.RR. nn. 56/80 e 20/01. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale. Nuovo termine.
Pag. 8123

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 478
Monte Sant'Angelo (Fg) – Delibera Consiglio Comunale n. 69/2006. Declassificazione terre gravate da uso civico e alienazione a favore di Matteo e Maria Luigia Armillotta, in Catasto Foglio 101 Part. 108 di Ha. 0.03.44.
Pag. 8124

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 479
LL.RR. nn. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 20.000,00 per adeguamento Piano Regolatore Generale al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio e adeguamento R.E. e N.T. al Decreto Presidente della Repubblica n. 380/01. Comune di Nardò (Le). Esercizio Finanziario 2004. Integrazione concessione proroga termini.
Pag. 8126

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 480
Triggiano (Ba) – Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.
Pag. 8127

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 481
Bari – Variante al Piano Regolatore Generale per ritipizzazione suolo Buonvino Anna. Non approvazione e rinvio degli atti.
Pag. 8149

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2007, n. 500
Surano (Le) – Variante al Piano di Fabbricazione per individuazione aree PIP. Delibera C.C. n. 3 del 15/03/07. Recepimento prescrizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 29/07. Approvazione definitiva.
Pag. 8152

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2007, n. 516
Mola di Bari – Legge regionale n. 20/98. Turismo rurale. Variante al Piano Regolatore Generale per cambio destinazione d'uso in struttura ricettiva masseria "Roberti" in contrada Torre delle Mule. Delibera C.C. n. 37 del 29.11.05. Ditta: Brunetti Leonardo.
Pag. 8154

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2007, n. 526
Palagiano (Ta) – Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) – Legge regionale 27/07/2001, n. 20, art. 11 commi 7 e 8. Controllo di compatibilità.
Pag. 8156

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 475

Lecce - Variante al Piano Regolatore Generale per modifica norme tecniche (superficie minima del lotto n. 30 del Piano di Lottizzazione in ditta Perrone ed altri, in località Torricelle). Approvazione.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Con delibera di C.C. n. 71 del 20/06/03 il Comune di Lecce ha adottato, ai sensi dell'art.16 della L.r. n. 56/1980, la variante al P.R.G. vigente per la modifica delle norme tecniche di attuazione, per quanto attiene puntualmente alla superficie minima del lotto n.30 del P.d.L. in ditta Perrone ed altri, in località Torricelle.

A seguito delle pubblicazioni degli atti, non sono state presentate osservazioni/opposizioni (certificazione comunale in data 23/09/03).

La relativa documentazione, trasmessa con nota comunale prot. 93442 del 21/10/03 ed integrata con ulteriore nota prot. 33819 del 25/03/05, comprende i seguenti elaborati tecnici:

1. Relazione tecnica - Planimetrie, piante, prospetti e sezioni del progetto di villa plurifamiliare sul lotto n.30 (a firma dell'Arch. M. Perrone)
2. Planimetria di cui al piano di lottizzazione convenzionato nel 1973
3. Stralci P.R.G., aerofotogrammetrico e catastale.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 03 del 23/01/2007, dalla quale risulta quanto segue.

La variante al P.R.G. adottata consiste nella riduzione del lotto minimo prescritto dalle norme tecniche del P.d.L. in località Torricelle (secondo quanto riferito in atti, approvato con delibera di C.C. n. 373 del 30/06/72, convenzionato con atto notarile rep. 95103 del 17/11/73 e recepito dal P.R.G. attualmente vigente), da mq. 8.000 a mq. 5.523, relativamente al solo lotto n. 30 del P.d.L. citato, in quanto interessato da parziale esproprio nell'ambito del sopravvenuto P.E.E.P. della zona adiacente.

La citata superficie residua edificabile di mq. 5.523 è tipizzata nel P.R.G. come "Zone C4 - residenziali urbane periferiche" e disciplinata dall'art. 71 del vigente testo delle N.T.A., che in particolare, all'ultimo capoverso dispone quanto segue:

"Sono confermati gli interventi previsti dal piano di lottizzazione convenzionata PLC in vigore alla data di adozione del PRG, secondo quanto previsto nella relativa convenzione, sino alla scadenza ivi prevista."

Pertanto, stante - da un lato - le previsioni ed il disegno dell'originario P.d.L. e -dall'altro lato- la situazione fisico-giuridica di fatto determinatasi a seguito dell'approvazione del P.E.E.P. e del P.R.G., l'Amm.ne Com.le ha determinato, al fine di consentire l'edificazione del lotto n. 30 in questione, di procedere con l'adozione di puntuale variante al P.R.G., limitatamente al combinato disposto delle norme dei citati P.d.L. e P.R.G. in ordine al lotto minimo.

L'intervento di edificazione, secondo quanto prospettato nella tabella riepilogativa predisposta dai proponenti, presenta i seguenti indici e parametri:

- superficie originaria del lotto n.30: mq. 8.194
- superficie della parte del lotto ricadente nel P.E.E.P. e classificata "C1": mq. 2.671
- attuale superficie del lotto: mq. 5.523
- superficie coperta consentita = 1/20 di mq. 5.523: mq. 276
- superficie coperta di progetto: mq. 274,29
- altezza massima consentita: ml. 8,00
- altezza di progetto: ml. 7,10
- volume consentito = mq. 276 x 8,00: mc. 2.208
- volume di progetto: mc. 1.947,90.

Peraltro, dagli elaborati rimessi (in particolare, stralci dell'aerofotogrammetrico e del P.R.G. con l'indicazione della zona, raffrontati con le ulteriori planimetrie rappresentate in atti), risulterebbe interessata dall'intervento di edificazione anche viabilità esistente e recepita dal P.R.G. ("pipetta" in fondo alla Via Venosa), invece da riconfermare.

Sulla scorta di quanto innanzi, il S.U.R., attese le motivazioni addotte e considerato che la variante, nei termini come in precedenza proposti e descritti, non incide sulle previsioni del vigente P.R.G. (adeguato alla L.r. n. 56/1980), ha ritenuto meritevole di approvazione la medesima variante, con le seguenti prescrizioni e precisazioni:

A. La viabilità esistente e/o di previsione del P.R.G. è integralmente riconfermata.

B. L'intervento di edificazione a farsi può consentirsi nel rispetto degli indici e parametri di cui al P.d.L. ed al P.R.G. vigenti, eccezione fatta della prescrizione relativa al lotto minimo, oggetto specifico della presente variante.

Sono stati fatti salvi gli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata con atto notarile rep.95103 del 17/11/73), se ed in quanto efficace all'attualità, e demandato ai competenti uffici del Comune di Lecce l'accertamento del puntuale rispetto, in sede applicativa, delle suddette prescrizioni e precisazioni.

Nella medesima relazione istruttoria S.U.R. n. 03/2007, infine, è stato rilevato che in ordine alla zona C4 in argomento, già "Lottizzazione Perrone", risultano pervenute reiterate segnalazioni e denunce in ordine a presunte irregolarità edilizie, a firma del Sig. Tamborino Giovanni, qualificatosi come procuratore speciale della Sig.ra Tondi Antonietta (proprietaria di suolo incluso nel P.d.L.), in ultimo con esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

Per le predette segnalazioni e denunce, il S.U.R. ha interessato il Comune di Lecce con note prot. 5467 del 22/06/06 e prot. 7403 del 04/09/06, con invito ad operare preliminari accertamenti e verifiche; il Comune stesso, con note del Dirigente U.T.C. prot. 77707 del 14/07/06 e prot.95033 del 15/09/06, ha risposto in merito, comunicando quanto segue (rif nota prot. 77707/06):

"Si riscontra la nota di cui all'oggetto, per significare che la Lottizzazione 'Perrone' è stata a tutti gli effetti recepita dal vigente P.R.G., cosicchè la disciplina urbanistica contenuta nel relativo Piano di Lottizzazione è oggi operante a regime, e come tale, non sconta le limitazioni temporali di efficacia che la legge prevede per i piani attuativi e per le connesse convenzioni.

Le restanti zone C4 ubicate al di fuori del perimetro della suddetta Lottizzazione richiedono quale condizione per l'edificazione la redazione di un nuovo strumento di pianificazione di dettaglio.

Tale Piano ancorchè presentato nell'anno 2001 non ha a tutt'oggi terminato il suo iter costitutivo atteso che i proponenti non hanno dato seguito alle richieste istruttorie formulate dall'Ufficio".

Con successiva nota prot.95033/06, il Comune ha richiamato - confermandoli - i contenuti della precedente, fornendo ulteriori chiarimenti e documentazione allegata e specificando tra l'altro che il lotto n. 30 di cui in oggetto è a tutt'oggi rimasto inedificato, nelle more dell'approvazione della variante adottata con la delibera di C.C. n. 71/2003.

Il S.U.R., attesi gli accertamenti e le specificazioni operate in merito dall'U.T.C. del Comune di Lecce, di cui ha preso atto, ha fatto salvi - in ogni caso - gli eventuali esiti dei contenziosi tra le parti.

Successivamente, gli atti sono stati rimessi al C.U.R., per il parere previsto dall'art. 16/co. 8° della L.R. n. 56/1980, che in merito ha fatto propria la relazione istruttoria del S.U.R. n. 03 del 23/01/07, giusto parere n. 03/2007 assunto nell'adunanza del 25/01/2007.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente alle risultanze e prescrizioni della relazione istruttoria del S.U.R. n. 03 del 23/01/07 e del parere del C.U.R. n. 03 del 25/01/07, qui in toto condivise, l'approvazione della Variante al P.R.G. in oggetto indicata."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE

DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIA RIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI APPROVARE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. n. 56/1980, la Variante al P.R.G. del Comune di Lecce adottata con delibera di C.C. n. 71 del 20/06/03, per la modifica delle norme tecniche di attuazione per quanto attiene puntualmente alla superficie minima del lotto n. 30 del P.d.L. in ditta Perrone ed altri, in località Torricelle; quanto innanzi, per le motivazioni e con le prescrizioni di cui alla relazione istruttoria del S.U.R. n. 03 del 23/01/07 e del parere del C.U.R. n. 03 del 25/01/07, parte integrante del presente provvedimento, ed in precedenza riportate;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Lecce, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 25/01/2007

COMPONENTI N.20 ***PRESENTI N.17***

PARERE N.03/2007

oggetto: **LECCE** – Variante al P.R.G. per modifica norme tecniche (superficie minima del lotto n.30 del P.d.L. in ditta Perrone ed altri, in località Torricelle). - Delibera di C.C. n.71/2003.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.03 del 23/01/07 (allegata);

UDITO la relatrice, Arch. Marcella MARANGIO;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.03 del 23/01/07.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

LA RELATRICE
(Arch. Marcella MARANGIO)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)

R E G I O N E P U G L I A
Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale
BARI
Via Magnolie n.6-8, 70026 Z.I. Modugno (BA) – Tel:0805406828, fax:0805406824, e-mail: settoreurbanistica@regione.puglia.it

Relazione istruttoria n. 003 *del* 23 GEN. 2007

oggetto: **LECCE - Variante al P.R.G. per modifica norme tecniche (superficie minima del lotto n.30 del P.d.L. in ditta Perrone ed altri, in località Torricelle). Delibera C.C. n.71 del 20/06/03.**

Con delibera di C.C. n.71 del 20/06/03 il Comune di Lecce ha adottato, ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, la variante al P.R.G. vigente per la modifica delle norme tecniche di attuazione, per quanto attiene puntualmente alla superficie minima del lotto n.30 del P.d.L. in ditta Perrone ed altri, in località Torricelle.

A seguito delle pubblicazioni degli atti, non sono state presentate osservazioni/opposizioni (certificazione comunale in data 23/09/03).

La relativa documentazione, trasmessa con nota comunale prot.93442 del 21/10/03 ed integrata (a seguito di interlocutoria) con ulteriore nota prot.33819 del 25/03/05, comprende i seguenti elaborati tecnici:

1. Relazione tecnica - Planimetrie, piante, prospetti e sezioni del progetto di villa plurifamiliare sul lotto n.30 (a firma dell'Arch. M. Perrone)
2. Planimetria di cui al piano di lottizzazione convenzionato nel 1973
3. Stralci P.R.G., aerofotogrammetrico e catastale.

La variante al P.R.G. adottata consiste nella riduzione del lotto minimo prescritto dalle norme tecniche del P.d.L. in località Torricelle (secondo quanto riferito in atti, approvato con delibera di C.C. n.373 del 30/06/72, convenzionato con atto notarile rep.95103 del 17/11/73 e recepito dal P.R.G. attualmente vigente), da mq.8.000 a mq.5.523, relativamente al solo lotto n.30 del P.d.L. citato, in quanto interessato da parziale esproprio nell'ambito del sopravvenuto P.E.E.P. della zona adiacente.

La citata superficie residua edificabile di mq.5.523 è tipizzata nel P.R.G. come "Zone C4 - residenziali urbane periferiche" e disciplinata dall'art.71 del vigente testo delle N.T.A., che in particolare, all'ultimo capoverso dispone quanto segue:

" *Sono confermati gli interventi previsti dal piano di lottizzazione convenzionata PLC in vigore alla data di adozione del PRG, secondo quanto previsto nella relativa convenzione, sino alla scadenza ivi prevista.* "

Pertanto, stante -da un lato- le previsioni ed il disegno dell'originario P.d.L. e -dall'altro lato- la situazione fisico-giuridica di fatto determinatasi a seguito dell'approvazione del P.E.E.P. e del P.R.G., l'Amm.ne Com.le ha determinato, al fine di consentire l'edificazione del lotto n.30 in questione, di procedere con l'adozione di puntuale variante al P.R.G., limitatamente al combinato disposto delle norme dei citati P.d.L. e P.R.G. in ordine al lotto minimo.

L'intervento di edificazione, secondo quanto prospettato nella tabella riepilogativa predisposta dai proponenti, presenta i seguenti indici e parametri:

- superficie originaria del lotto n.30: mq.8.194
- superficie della parte del lotto ricadente nel P.E.E.P. e classificata "C1": mq.2.671
- attuale superficie del lotto: mq.5.523
- superficie coperta consentita = 1/20 di mq.5.523: mq. 276
- superficie coperta di progetto: mq. 274,29

- altezza massima consentita: ml. 8,00
- altezza di progetto: ml. 7,10
- volume consentito = mq.276 x 8,00: mc.2.208
- volume di progetto: mc.1.947,90.

Peraltro, dagli elaborati rimessi (in particolare, stralci dell'aerofotogrammetrico e del P.R.G. con l'indicazione della zona, raffrontati con le ulteriori planimetrie rappresentate in atti), risulterebbe interessata dall'intervento di edificazione anche viabilità esistente e recepita dal P.R.G. ("pipetta" in fondo alla Via Venosa), invece da riconfermare.

Sulla scorta di quanto innanzi, attese le motivazioni addotte e considerato che la variante, nei termini come in precedenza proposti e descritti, non incide sulle previsioni del vigente P.R.G. (adeguato alla L.r. n.56/1980), si ritiene meritevole di approvazione la medesima variante, con le seguenti prescrizioni e precisazioni:

A. La viabilità esistente e/o di previsione del P.R.G. è integralmente riconfermata.
B. L'intervento di edificazione a farsi può consentirsi nel rispetto degli indici e parametri di cui al P.d.L. ed al P.R.G. vigenti, eccezione fatta della prescrizione relativa al lotto minimo, oggetto specifico della presente variante.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata con atto notarile rep.95103 del 17/11/73, se ed in quanto efficace all'attualità.

Resta demandato ai competenti uffici del Comune di Lecce l'accertamento del puntuale rispetto, in sede applicativa, delle suddette prescrizioni e precisazioni.

Va infine rilevato che in ordine alla zona C4 in argomento, già "Lottizzazione Perrone", risultano pervenute reiterate segnalazioni e denunce in ordine a presunte irregolarità edilizie, a firma del Sig. Tamborino Giovanni, qualificatosi come procuratore speciale della Sig.ra Tondi Antonietta (proprietaria di suolo incluso nel P.d.L.), in ultimo con esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

Per le predette segnalazioni e denunce, il Settore scrivente ha interessato il Comune di Lecce con note prot.5467 del 22/06/06 e prot.7403 del 04/09/06, con invito ad operare preliminari accertamenti e verifiche; il Comune stesso, con note del Dirigente U.T.C. prot.77707 del 14/07/06 e prot.95033 del 15/09/06, ha risposto in merito, comunicando quanto segue (rif. nota prot.77707/06):

" *Si riscontra la nota di cui all'oggetto, per significare che la Lottizzazione 'Perrone' è stata a tutti gli effetti recepita dal vigente P.R.G., cosicchè la disciplina urbanistica contenuta nel relativo Piano di Lottizzazione è oggi operante a regime, e come tale, non sconta le limitazioni temporali di efficacia che la legge prevede per i piani attuativi e per le connesse convenzioni.*

Le restanti zone C4 ubicate al di fuori del perimetro della suddetta Lottizzazione richiedono quale condizione per l'edificazione la redazione di un nuovo strumento di pianificazione di dettaglio.

Tale Piano ancorchè presentato nell'anno 2001 non ha a tutt'oggi terminato il suo iter costitutivo atteso che i proponenti non hanno dato seguito alle richieste istruttorie formulate dall'Ufficio. "

Con successiva nota prot.95033/06, il Comune ha richiamato -confermandoli- i contenuti della precedente, fornendo ulteriori chiarimenti e documentazione allegata e specificando tra l'altro che il lotto n.30 di cui in oggetto è a tutt'oggi rimasto inedificato, nelle more dell'approvazione della variante adottata con la delibera di C.C. n.71/2003.

Attesi gli accertamenti e le specificazioni operate in merito dall'U.T.C. del Comune di

Lecce, di cui si prende atto, si fanno salvi -in ogni caso- gli eventuali esiti dei contenziosi tra le parti.

Si rimettono gli atti al C.U.R., per il parere di cui all'art.16/co.8° della L.r. n.56/1980.

IL RESPONSABILE P.O.
(Geom. Emanuele MORETTI)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Nicola GIORDANO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 476

Brindisi – Legge regionale n. 20/98. Turismo rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva della masseria "Santa Teresa". Ditta: MEDGROUP s.r.l. Delibera di Consiglio comunale n. 26 del 28/02/2006.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente d'ufficio f.f. e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

""La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su "Turismo Rurale" considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Brindisi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 co. 5° della citata L.R. 20/98 ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.02.06, su richiesta della ditta Medgroup srl, il progetto di recupero, del complesso edilizio rurale masseria S. Teresa ubicata in c.da S. Teresa Pinti a circa 4 km dal centro abitato di Brindisi . Il tutto insistente su area di pertinenza di circa mq. 121.882, di cui 1.400 circa area di sedime dei manufatti edilizi, in catasto al fg. 12 p.lle nn. 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 32, 33, 34, da destinare a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art. 6 della L. n. 217/83 e succ. mod. ed integrazioni e dell'art 4 della L.R. n. 11/99.

Il complesso edilizio rurale costituente la masseria S. Teresa, come innanzi individuata, è suscettibile di essere assoggettato al regime giuridico della L. n. 1089 dell'01.06.39 in quanto risalente al XVI - XVII sec. come si rileva dalla relazione tecnica-illustrativa in atti (art. 1, 2° co. L.r. n. 20/98)

Sotto il profilo urbanistico la masseria S. Teresa e le aree di pertinenza in questione, ricadono in zona Omogenea E agricola del PRG vigente.

L'intervento di recupero funzionale del complesso rurale rurale, composto da corpi di fabbrica indicati con lettere A, B, C, D, E, F, G, Tav. 11 di progetto, prevede:
- nel corpo principale A la realizzazione al p. terra degli ambienti comuni dell'attività ricettiva, al piano superiore sono stati ricavati due livelli su ciascuno dei quali sono state previste tre camere per gli ospiti;
- nel corpo B è prevista la reception, esposizione e commercializzazione di prodotti agricoli locali;
- i corpi C e D sono destinati alle camere per gli ospiti;
- corpo E, è prevista una sala polifunzionale;
- corpo F l'alloggio custode;
- corpo di fabbrica G un centro benessere.

Per le aree esterne si prevede il recupero degli spazi aperti mediante la conservazione e valorizzazione delle piantumazioni esistenti, l'inserimento di piante arboree autoctone, la realizzazione di una piscina e campo da tennis, il recupero e ripristino di camminamenti esistenti, la realizzazione di aree a parcheggio di circa mq. 2.860. Complessivamente la struttura ricettiva prevede n. 19 stanze per una capacità ricettiva di 40 posti letto.

La destinazione d'uso prevista nello specifico è del tipo Albergo, attesa la previsione di unità abitative superiori a sette (art. 4 comma 10, e art. 7 comma 10 L. R. n. 11/99).

Gli atti della variante di destinazione d'uso del fabbricato edilizio rurale in struttura ricettiva alberghiera sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed avverso gli stessi, non risultano prodotte osservazioni, né opposizioni, giusta attestazione del Dirigente del Settore Assetto del Territorio del 10.10.2006 n. prot. 9570.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri
- Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni A.A. e S. della Puglia con nota n. 11425 del 16.01.1006;
- Autorizzazione Paesaggistica n. 9058 del 4.11.2005
- Assessorato Regionale al Turismo con nota n. 36/1000 del 23/01/2007: parere favorevole con prescrizioni a destinazione ricettiva Albergo;

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio il complesso edilizio rurale (immobili) come innanzi individuato, costituente la masseria S. Teresa, è classificato come "bene architettonico extra-urbano" art. 3.16 NTA/PUTTP, le aree esterne di pertinenza (terreni), ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore Eccezionale A, laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti (per complessivi mq. 1.400 circa di superficie coperta dei fabbricati e mq. 2.200 aree di pertinenza rispettivamente); mentre le restanti aree interessate dall'intervento di recupero ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore Distinguibile C, laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti.
L'intervento di recupero nel suo insieme persegue gli obbiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico - ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela degli A.T.E. di riferimento "A" e "C" attesa la finalità dell'intervento edilizio teso alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori; il tutto, in funzione della destinazione d'uso a struttura ricettiva del complesso edilizio rurale di che trattasi.
Atteso quanto sopra, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali come innanzi individuati e con le prescrizioni ad essi riferite, a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui alla L. n. 217 art. 6 del 17/05/83 e succ. mod., ora art. 1 comma 3 DPCM del 13.9.2002 e della L.R. n. 11 dell'11/02/99 art. 4, 1° co. e art. 7; ciò sia sotto il profilo urbanistico che amministrativo in quanto la variante è proposta nel rispetto delle finalità che la citata L.R. n. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo al recupero funzionale del complesso edilizio rurale, masseria S. Teresa, come innanzi individuato, limitatamente al cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva alberghiera di cui alla delibera di C.C. n. 26 del 28/02/2006.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento, dal Dirigente d'ufficio f.f. e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale dell' edificio rurale, masseria S. Teresa, come in narrativa individuato, da destinare a struttura ricettiva Albergo nei termini dell'art. 6 della L. n. 217/83 ora art. 1 co. 3 del DPCM del 13.9.2002 e della L.R. n. 11/99 artt. 4, 1° co. e art.7 adottato dal Comune di BRINDISI con delibera di C.C. n. 26 del 28/02/2006, in variante al PRG vigente ai sensi della L.R. n. 20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale interessato.

- Di demandare al competente Settore Urbanistico

la trasmissione al Comune di BRINDISI del presente provvedimento;

- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. e sulla G.U. (da parte del SUR)

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 477

Sternatia (Le) – LL.RR. nn. 56/80 e 20/01. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale. Nuovo termine.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Con delibera di Giunta Regionale n. 1357 del 28/09/05 è stato nominato, ai sensi in particolare dell'art. 55/co. 3° della L.r. 31/05/80 n. 56, quale Commissario ad acta per l'adozione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Sternatia, l'Arch. Rodolfo Fontefrancesco (residente a Lecce), con assegnazione del termine di 120 giorni per lo svolgimento delle funzioni, a decorrere dalla notifica del provvedimento.

Detta nomina è stata disposta a seguito di quanto comunicato dal Comune di Sternatia con la nota del Sindaco prot. 3273 del 19/07/2005, giusta delibera di C.C. n. 7 del 11/07/2005, in ordine alla impossibilità del Consiglio Comunale di procedere all'adozione del P.U.G. di cui alla L.r. 27/07/2001 n. 20, attese le dichiarazioni di incompatibilità rese da n. 9 consiglieri su n. 13 assegnati.

Con nota prot. 7712 del 14/10/05 del Settore Urbanistico Regionale, la citata delibera di G.R. n. 1357/2005 è stata notificata al Comune di Sternatia ed al Commissario ad acta, il quale con propria lettera datata 24/10/05 ha comunicato l'accettazione dell'incarico, con decorrenza dalla medesima data.

Con successiva lettera datata 19/02/06, il Commissario ad acta ha avanzato richiesta di proroga di 120 giorni per l'espletamento dell'incarico, rappresentando:
- di aver acquisito copia del P.U.G. e della documentazione amministrativa connessa;
- di aver espletato varie riunioni ed incontri con il responsabile del Comune e con i tecnici redattori del P.U.G.;
- di aver richiesto al Comune alcuni adempimenti propedeutici all'adozione del P.U.G., giusta nota del 29/12/05, ad oggi non esauriti da parte del Comune stesso.

Con delibera di Giunta Regionale n. 392 del 28/03/06 è stato assegnato al Commissario ad acta il nuovo termine di 120 giorni per l'adozione del P.U.G., a partire dalla notifica, avvenuta con nota S.U.R. prot. 3001 del 04/04/06 e riscontrata dal Commissario con propria lettera datata 05/05/06.

Con lettera datata 10/07/06, il Commissario ha rimesso la propria deliberazione n. 01 del 06/07/06, di adozione del P.U.G.

Con successiva istanza datata 24/01/07, il Commissario ha prodotto richiesta di assegnazione di ulteriori 120 giorni per l'espletamento dell'incarico, richiamando gli adempimenti operati e segnalando che con decorrenza 07/08/06 è stato effettuato il deposito presso la Segreteria Comunale del P.U.G. adottato. e che in data 17/08/06 è scaduto il precedente termine fissato.

Ciò premesso, attesa la predetta motivata richiesta del Commissario ad acta, si propone alla Giunta di assegnare al medesimo Commissario il nuovo termine di 120 giorni per il completamento della fase di adozione del P.U.G. del Comune di Sternatia, di propria competenza, a partire dalla notifica del presente provvedimento.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - Comma 4° della L.R. 7/97, punto g).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m.i.

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON

DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

- DI ASSEGNARE di conseguenza. al Commissario ad acta nominato con delibere di G.R. n. 1357/2005 e n. 392/2006, Arch. Rodolfo Fontefrancesco, il nuovo termine di 120 giorni per il completamento della fase di adozione del P.U.G. del Comune di Sternatia, di propria competenza, a partire dalla notifica del presente provvedimento;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Commissario ad acta ed al Sindaco del Comune di Sternatia. per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 478

Monte Sant'Angelo (Fg) – Delibera Consiglio Comunale n. 69/2006. Declassificazione terre gravate da uso civico e alienazione a favore di Matteo e Maria Luigia Armillotta, in Catasto Foglio 101 Part. 108 di Ha. 0.03.44.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica, riferisce:

Con nota prot. n. 2838 dell'1/03/2007, acquisita in data 19/03/2007 prot. n. 232, l'Amministrazione Comunale di Monte S. Angelo ha richiesto la declassificazione e alienazione di terre gravate da uso civico in agro comunale di Monte S. Angelo, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 22/12/2006.

Con la citata delibera di Consiglio Comunale n. 69/2006, si chiede la declassificazione e alienazione dell'area gravata da uso civico in agro comunale di Monte S. Angelo in Catasto al Foglio 101 particella 108 di Ha 0.03.44, in accoglimento dell'istanza presentata dai Sigg.ri Matteo ARMILLOTTA, nato il 17/04/1956 a Monte S. Angelo ed ivi residente in Corso Giannone, n. 65/5 - C.F. RML MTT 56D17 F631G e Maria Luigia ARMILLOTTA, nata il 17/04/1949 a Monte S. Angelo ed ivi residente in Via Marcisi, n. 1, SC. F, - C.F. RML MLG 49D57 F631M, secondo i requisiti dell'art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/98 e art. 9 della Legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928.

Nel medesimo provvedimento di C.C. è stabilito che per quanto attiene al valore di alienazione, lo stesso sarà determinato, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 289 del 15/03/2004 di approvazione del Regolamento relativo ai criteri di stima per alienazione dei terreni gravati da uso civico in agro del Comune di Monte S. Angelo e il verbale n. 18 del 29/10/2003 della Commissione regionale di cui all'art. 8 della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale.

Tutto ciò premesso e stante le disposizioni di cui al 6° comma dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998 che prevede l'adozione del provvedimento riguardante le operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 da parte della Giunta regionale e sulla scorta di quanto innanzi esposto, si propone alla Giunta regionale di provvedere alla definizione giuridica del possesso del terreno mediante declassificazione e alienazione a favore dei richiedenti ai sensi di legge, al prezzo determinato secondo la deliberazione di Giunta Regionale n. 289/2004, a cura dell'Amministrazione Comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01"
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento amministrativo e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nella premessa riportata;

- di autorizzare, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione comunale di Monte S. Angelo, la declassificazione dell'area gravata da uso civico in agro comunale di Monte S. Angelo in Catasto al foglio di mappa n. 101 Part. 108 di Ha. 0.03.44, giusta richiesta comunale di cui alla Delibera di C.C. n. 69/2006;

- di autorizzare l'alienazione dell'area gravata da uso civico in agro comunale di Monte S. Angelo in Catasto al foglio di mappa n. 10 1 Part. 108 di Ha. 0.03.44 a favore dei Sigg.ri Matteo ARMILLOTTA, nato il 17/04/1956 a Monte S. Angelo ed ivi residente in Corso Giannone, n. 65/5 - C.F. RML MTT 56D17 F631G e Maria Luigia ARMILLOTTA, nata il 17/04/1949 a Monte S.. Angelo ed ivi residente in Via Marcisi, n. 1, SC. F, C.F. RML MLG 49D57 F63 1 M, di cui alla Delibera di C.C. n. 69/2006;

- dichiarare libero dal vincolo di uso civico l'area in agro di Monte S. Angelo in Catasto Foglio 101 Part. 108 di Ha. 0.03.44;

- di provvedere alla registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale e onere a carico della richiedente;

- di incaricare l'Amministrazione Comunale di determinare il valore del terreno, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 289 del 15/03/2004 di approvazione del Regolamento relativo ai criteri di stima, secondo il verbale n. 18 del 29/10/2003 della Commissione regionale di cui all'art. 8 della L.R. n. 7/98;

- di richiedere ai Sigg.ri Matteo ARMILLOTTA e Maria Luigia ARMILLOTTA il versamento della somma da determinarsi come sopra, in favore dell'Amministrazione Comunale di Monte S. Angelo e ciò prima della registrazione del presente provvedimento;

- di disporre che l'importo versato venga vincolato in apposito capitolo del bilancio comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 della Legge 16/6/1927, n. 1766, per essere destinato, in caso di bisogno e previa autorizzazione, ad opere permanenti d'interesse generale della popolazione;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 479

LL.RR. nn. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 20.000,00 per adeguamento Piano Regolatore Generale al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio e adeguamento R.E. e N.T. al Decreto Presidente della Repubblica n. 380/01. Comune di Nardò (Le). Esercizio Finanziario 2004. Integrazione concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

"Con deliberazione di G.R. n. 1991 del 23.12.04 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione dirigenziale n. 131 del 27.12.04 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2004 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Nardò veniva assegnato il contributo di euro 20.000,00 per l'adeguamento del P.R.G. al PUTT ed adeguamento R.E. e N.T. al D.P.R. 380/01.

La medesima deliberazione di G.R. assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Nardò con nota n. 1543/04 del 03.03.05, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 03.03.06.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 8105 del 24.02.06 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga del termine così come stabilito dall'art. 5 della l.r. 31/74.

Con deliberazione di G.R. n. 1626 del 30.10.06 è stata concessa al Comune di Nardò, la proroga di un anno a decorrere dalla data del 03.03.06, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi all'adeguamento del P.R.G. al PUTT ed adeguamento R.E. e N.T. al D.P.R. 380/01.

Con nota prot. n. 5040 del 05.02.06, il Comune di Nardò ha evidenziato che la Giunta Regionale si è espressa in merito alla richiesta di proroga soltanto in data 30.10.06 e che conseguentemente non ha potuto beneficiare del periodo necessario per svolgere attività utile al completamento del progetto.

In virtù di ciò, il Comune di Nardò chiede di fissare la decorrenza del termine della concessione della proroga a far data dall'adozione della deliberazione di G.R.

Per quanto innanzi, considerate le motivazioni addotte, l'Ufficio ritiene di accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Nardò facendo decorrere il termine per la presentazione degli atti non già dal 03.03.06 così come indicato sulla deliberazione di G.R. n. 1626, bensì dal 30.10.06 data di adozione del citato provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 41 comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie

come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Nardò la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 30.10.06, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi all'adeguamento del P.R.G. al PUTT ed adeguamento R.E. e N.T. al D.P.R. 380/01.

- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 480

Triggiano (Ba) – Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Triggiano è dotato di Regolamento Edilizio ed annesso Programma di Fabbricazione approvato nel 1971.

Con delibera del Commissario ad acta n.01 del 12/01/2001 è stato adottato il P.R.G. del territorio comunale.

A seguito delle pubblicazioni degli atti del P.R.G. risultano presentate n. 135 osservazioni/opposizioni, controdedotte dal Commissario ad acta con delibera n. 02 del 05/07/2001.

La documentazione del P.R.G. come innanzi adottato, comprendente lo studio della fattibilità geologica del territorio, è stata trasmessa all'Assessorato riferente con nota comunale prot. 23330 del 09/10/2001 e successivamente integrata.

Gli atti tecnico-amministrativi del P.R.G. sono stati sottoposti - ai sensi delle LL.rr. n. 24 del 04/07/94, n. 8 del 28/01/98 e n. 32/2001 (art. 21) - all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto, designato con nota assessorile prot. n. 1362 del 25/02/2003.

Il suddetto Comitato Ristretto, con propria Relazione-parere in data 29/07/2004, ha operato in merito al P.R.G. stesso le verifiche e le analisi per i seguenti contenuti ed aspetti:
- aspetti generali procedurali ed amministrativi;
- ricognizione giuridica del territorio comunale;
- sistema delle tutele e pareri espressi per i vincoli di legge;
- obiettivi del P.R.G.;
- tipizzazioni del P.d.F., residue capacità insediative, stato di attuazione dello stesso P.d.F. e standards urbanistici esistenti;
- sistema produttivo industriale, artigianale e commerciale esistente;
- dimensionamento del P.R.G. per il settore residenziale;
- dimensionamento del P.R.G. per il settore produttivo;
- aree per attività agricole;
- superfici a standards e zone "F";
- modifiche apportate dal Commissario ad acta in sede di adozione.

Il Comitato Ristretto ha pertanto ritenuto merite-

vole di approvazione il P.R.G. in argomento, con le considerazioni conclusive e prescrizioni di cui ai punti 2.3.8 (modifiche apportate dal Commissario ad acta in sede di adozione), 3.1 (dimensionamento e zonizzazione), 3.2 (norme tecniche di attuazione), 3.3 (regolamento edilizio) della Relazione-parere.

Con riferimento alle osservazioni dei cittadini, il Comitato Ristretto, a seguito dell'esame delle stesse, ha assunto le proprie determinazioni come da punto 3.4 della citata Relazione-parere.

Nello specifico le prescrizione e modifiche introdotte dal Comitato Ristretto negli atti di P.R.G. sono di seguito riportate:

PUNTO 2.3.8 DELLA RELAZIONE-PARERE DEL COMITATO RISTRETTO
MODIFICHE APPORTATE AL P.R.G. DAL COMMISSARIO AD ACTA IN SEDE DI ADOZIONE CON LA DELIBERA N. 01/2001.

In sede di adozione del P.R.G. il Commissario "ad acta" ha apportato una serie di modifiche al Piano predisposto dai progettisti, puntualmente richiamate nello stesso deliberativo n. 1/2001.
Nel merito si opera qui di seguito l'esame delle integrazioni e prescrizioni che sono parte integrante e sostanziale della delibera di adozione.

CAPO I – ADEGUAMENTO ALLE TAVOLE

Art. 1 – Tav. 12 ed Allegato n. 1: la modifica è accolta.
Art. 2 – Allegato n. 2 – Tav. 9b: la modifica alla viabilità è accolta; l'area residuale viene tipizzata "C2" in analogia alla contigua zona di espansione di tipo "C2".
Art. 3 – Allegato n. 3 – Tav. 9b: la modifica è accolta.
Art. 4 – Allegato n. 4 – Tav. 2a: l'integrazione è accolta.
Art. 5 – Allegato n. 5: la modifica è accolta.
Art. 6 – Allegato n. 6 – Tav. 3a: la modifica è accolta.
Art. 7 – Tavv. 3: la precisazione è accolta.
Art. 8: la modifica è accolta
Art. 9 – Allegato n. 9 – Tav. 8b: la modifica è accolta.
Art. 10 – Allegato n. 10: la modifica è accolta.
Art. 11 – Allegato 11 – Tavv. 10 e 11: la modifica è accolta.
Art. 12: la modifica è accolta.
Art. 13 – Allegato 13a - Canale Territoriale: non è accolta la riduzione del Canale Territoriale da mt. 600 a mt. 300; non sono in conseguenza accolte le prescrizioni della tav. 8° zonizzazione in scala 1: 5000.
Art. 14 – Allegato 14a – Del C.C. n. 29 del 07.10.93; aree per mercati giornalieri rionali: l'integrazione è accolta.
Art. 15 - Strada di P.R.G. riveniente dalla Provinciale per Noicattaro e che si innesta sullo svincolo situato tra le due aree commerciali situate ad est della Strada Provinciale per S. Giorgio: si accoglie la sospensione di ogni determinazione in ordine alla strada in questione.

CAPO II – ADEGUAMENTO

Art. 1 – Allegato n. 1a – ZTR = Zona Turistico-Ricettiva (L. 217/83 – L.R. 12/93) – D4: non è accolta la tipizzazione "ZTR-Zona Turistica-Ricettiva, atteso che l'esigenza di tale zona non è espressa né nella Relazione di base per la Delibera Programmatica Preliminare né nella Relazione del P.R.G.
Infatti a pag. 41 della prima si accenna solo a previsioni di "attività turistiche in ragione degli insediamenti archeologici" ed a pag. 28 della relazione del P.R.G. è testualmente scritto: "Alcune ricerche espletate su queste aree hanno portato alla constatazione della sussistenza di antichi insediamenti rupestri che potrebbero essere rivalutati per finalità turistiche".
Pertanto tale zona viene tipizzata E3 ed E1.

Art. 2a - Allegato 2a: non è accolta la riduzione a mt. 100 della fascia di rispetto del Cimitero, restando questa fissata in mt. 150 per i motivi addotti a pag. 40 della relazione del P.R.G., fatta salva l'acquisizione del parere da parte della competente Autorità Sanitaria, da richiedersi secondo le vigenti disposizioni di legge (166/02) mella fase di controdeduzioni.

Art. 3a - Allegato n. 3a: non è accolta la modifica alla tabella "Analisi dei comparti: nuovi vani residenziali del P.R.G.", fatto salvo quanto specificato al successivo punto 5a.

Art. 4a - Allegato 4a - Zona B6: non è accolta la tipizzazione in "B6" all'interno della maglia urbana che invece resta interamente tipizzata in "C4"; è accolta la modifica alla viabilità richiesta con l'osservazione n. 31.

Art. 5a - Allegato n. 5a: è accolta la modifica al comparto n. 35.
Art. 6a - Allegato n. 6a – Area ospedaliera: è accolta, con riferimento all'i.f.f. ed all'altezza, la modifica all'art. 57.2 delle N.T.A.; è accolta la modifica e traslazione dell'area destinata a parcheggio.

Art. 7a - Allegato n. 7a – Modifiche ai comparti n. 38 – 40 – 41:
la modifica al comparto n. 38 è accolta;
non sono accolte le modifiche ai comparti n. 40 e 41, stante il sovradimensionamento del P.R.G. come di seguito si rileverà.

Art. 8a: viene corretto in "Sono esclusi dalla tutela gli edifici costruiti in cemento armato".

CAPO III

Art. 1b – Allegato 2b – Settore produttivo: non sono accolte le tipizzazioni contenute nell'allegato 2b per mancanza di analisi che ne giustifichino la ritipizzazione rispetto alle originarie previsioni; restano confermate le originarie destinazioni di P.R.G.

Art. 2b – Allegato 2b – Zona alberghiera e strutture extralberghiere (Art. 2.12 Circolare 6320/89 complessi turistico produttivo a rotazione): non è accolta la tipizzazione per zone alberghiere ed extralberghiere per carenza di analisi che ne giustifichino le previsioni; per dette aree viene riconfermata la destinazione a zona "E2" del P.R.G. originario.

PUNTO 3.1 DELLA RELAZIONE-PARERE DEL COMITATO RISTRETTO
DIMENSIONAMENTO E ZONIZZAZIONE DEL P.R.G.

- Con riferimento al rilevato sovradimensionamento del settore residenziale, di cui alla delibera del Commissario "ad acta", n° 01 del 12.01.2000, avente per oggetto "Comune di Triggiano – Adozione del P.R.G." lo stesso va ricondotto, con riferimento all'arco temporale di previsioni del P.R.G. 1995 - 2012, da vani 17.432 a vani 15.165, come definito nei paragrafi 2.3.3 e 2.3.4 della presente relazione – parere;
- riconferma, a meno del comparto n. 35 giusta quanto previsto al precedente punto 2.2, della tabella "Analisi dei comparti: nuovi vani residenziali del P.R.G." contenuta nella relazione del P.R.G., per complessivi 5385 vani, che qui di seguito si allega, in sostituzione di quella modificata con la delibera del Commissario "ad acta", n. 01 del 12.01.2001, di adozione del P.R.G.

N° Comparto	Tipo	Superficie mq.	Indice complessivo	Indice per residenza	Indice per servizi residenza	Volumi totali mc.	Volumi servizi mc.	Volumi residenza mc.	Vani 100 mc. = 1 vano
1	US1	558	1	1	0	558	0	558	6
2	US1	1.405	1	1	0	1.405	0	1.405	14
3	US1	9.795	1	1	0	9.795	0	9.795	98
4	US	24.653	0,6	0,4	0,2	14.792	4.931	9.861	99
5	US	41.150	0,6	0,4	0,2	24.690	8.230	16.460	165
6	C2	42.249	1	0,2	0,8	42.249	33.799	8.450	84

7	US	16.123	0,6	0,4	0,2	9.674	3.225	6.449	64
8	US	44.074	0,6	0,4	0,2	26.444	8.815	17.630	176
9	US	13.592	0,6	0,4	0,2	8.155	2.718	5.437	54
10	D4	29.240	2	0	0	58.480	0	0	0
11	US	7.792	0,6	0,4	0,2	4.675	1.558	3.117	31
12	D4	38.656	2	0	0	77.312	0	0	0
13	MST	26.703	1	0,2	0,8	26.703	21.362	5.341	53
14	MST	21.598	1	0,2	0,8	21.598	17.278	4.320	43
15	CT	200.000	0,3	0,2	0.1	60.000	20.000	40.000	400
16	D4	60.262	2	0	0	120.524	0	0	0
17	C3	71.591	0,6	0,5	0,1	42.955	7.159	35.796	358
18	C3	35.783	0,6	0,5	0,1	21.470	3.578	17.892	179
19	C3	53.778	0,6	0,5	0,1	32.267	5.378	26.889	269
20	C3	46.060	0,6	0,5	0,1	27.636	4.606	23.030	230
21	US	38.379	0,6	0,4	0,2	23.027	7.676	15.352	154
22	C3	46.723	0,6	0,5	0,1	28.034	4.672	23.362	234
23	US	11.152	0,6	0,4	0,2	6.691	2.230	4.461	45
24	US1	3.577	1	1	0	3.577	0	3.577	36
25	C3	61.694	0,6	0,5	0,1	37.016	6.169	30.847	308
26	US	42.878	0,6	0,4	0,2	25.726	8.575	17.150	172
27	C3	49.230	0,6	0,5	0,1	29.538	4.923	24.615	246
28	MST	27.968	1	0,2	0,8	27.968	22.374	5.594	56
29	US	62.153	0,6	0,4	0,2	37.292	12.431	24.861	249
30	US	12.179	0,6	0,4	0,2	7.307	2.436	4.872	49
31	US1	2.980	1	1	0	2.980	0	2.980	30
32	C3	52.085	0,6	0,5	0,1	31.251	5.209	26.043	260
33	US	33.404	0,6	0,4	0,2	20.042	6.681	13.362	134
34	US	125.534	0,6	0,4	0,2	75.320	25.107	50.214	502
35	US	12.327	0,6	0,4	0,2	7.396	2.465	4.931	49
36	C2	70.050	1	0,2	0,8	70.050	56.040	14.010	140
37	US	46.543	0,6	0,4	0,2	27.926	9.309	18.617	186
38	C2	32.730	1	0,2	0,8	32.730	26.184	6.546	65
39	C2	30.762	1	0,2	0,8	30.762	24.610	6.152	62
40	C2	9.647	1	0,2	0,8	9.647	7.718	1.929	19
41	US	16.417	0,6	0,4	0,2	9.850	3.283	6.567	66
								TOTALE NUOVI VANI DI P.R.G.	5.385

US - Urbanizzazioni secondarie
US1 - Urbanizzazioni secondarie – piccoli comparti
C2 - Zone di espansione del PdiF – invariate
C3 - Nuove zone di espansione di PRG
MST - Zone miste invariate
CT - Comparto corridoio territoriale

- E in particolare:

  - che vengano ripristinati i comparti n.1. n.2 e n. 24, del tipo US1 con conseguente incremento di n. 56 vani residenziali;

- che nel comparto n. 3, del tipo US1, venga ridotto l'indice complessivo da 1,2 mc./mq. a 1,0 mc./mq.;
- che nel comparto n. 7, del tipo US, venga ridotto l'indice complessivo da 1,0 mc./mq. a 0,6 mc./mq., con conseguente riduzione di n. 65 vani residenziali;
- che nel comparto n. 8, del tipo US, venga ridotto l'indice complessivo da 1,0 mc./mq. a 0,6 mc./mq., con conseguente riduzione di n. 177 vani residenziali;
- che nel comparto n. 22, del tipo C3, venga ridotto l'indice complessivo da 0,8 mc./mq. a 0,6 mc./mq., con conseguente riduzione di n. 46 vani residenziali;
- che nel comparto n. 23, del tipo US, venga ridotto l'indice complessivo da 1,0 mc./mq. a 0,6 mc./mq., con conseguente riduzione di n. 44 vani residenziali;
- che nel comparto n. 26, del tipo US, venga ridotto l'indice complessivo da 1,0 mc./mq. a 0,6 mc./mq., con conseguente riduzione di n. 171 vani residenziali;
- che nel comparto n. 29, del tipo US, venga ridotto l'indice complessivo da 0,8 mc./mq. a 0,6 mc./mq., con conseguente riduzione di n. 124 vani residenziali;
- che nel comparto n. 34, del tipo US, venga ridotto l'indice complessivo da 0,8 mc./mq. a 0,6 mc./mq., con conseguente riduzione di n. 251 vani residenziali;
- che nel comparto n. 37, del tipo Us, venga ridotto l'indice complessivo da 1,0 mc./mq. a 0,6 mc./mq., con conseguente riduzione di n. 186 vani residenziali;
- che la superficie del comparto n. 38, del tipo C2, venga ricondotta da mq. 37.730 a mq. 32.730, con conseguente riduzione di n. 10 vani residenziali;
- che la superficie del comparto n. 39, del tipo C2, venga ricondotta da mq. 35.762 a mq. 30.762, con conseguente riduzione di n. 10 vani residenziali
- che la superficie del comparto n. 40, del tipo C2, venga ricondotta da mq. 16.301 a mq. 9.647, con conseguente riduzione di n. 19 vani residenziali;
- che la superficie del comparto n. 41, del tipo US, venga ricondotta da mq. 14.897 a mq. 16.417, con conseguente incremento di n. 6 vani residenziali.

E pertanto il totale dei nuovi vani di P.R.G. viene così ricondotto da n. 6.422 a n. 5.385 vani.

- riconferma del dimensionamento nel settore produttivo, come da relazione del P.R.G. e come riportato a pag. 22 della presente relazione parere.

PUNTO 3.2 DELLA RELAZIONE-PARERE DEL COMITATO RISTRETTO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Versione rielaborata secondo gli adeguamenti e integrazioni contenuti nella delibera di adozione n° 1 del 12/01/01 del Commissario "ad acta".

Nel testo delle N.T.A. si introducono le seguenti integrazioni e rettifiche:

L'articolo 19 viene così ridefinito:
"Art 19 – Superficie utile teorica = Sut
Corrisponde alla somma di tutte le superfici di tutti i piani fuori terra, misurata al lordo di tutti gli elementi verticali. Sono esclusi dal computo della superficie utile teorica i porticati, le verande coperte, i balconi anche se aperti su un solo lato, la quota parte di muro perimetrale eccedente lo spessore di cm. 30, i cavedi, i volumi tecnici, cisterne, silos, isolamenti a cappotto termico, cantine e le autorimesse interrate.

L'articolo 57.2 viene così modificato:
"57.2 – attrezzature sanitarie ed ospedaliere, nonché di alloggi e organizzazioni residenziali destinati sia alle esigenze di servizio e di custodia, sia alle esigenze connesse alla formazione professionale sanitaria, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Indice di fabbricabilità fondiario Iff = max 4,00 mc./mq.
Rapporto di copertura Rc = max 35% dell'area
Parcheggi P = min 25% dell'area
Verde e strade di servizio Va = min 40% dell'area
Altezza massina Hmax = 20,50 m

L'art. 77 – ZTR – ZONA TURISTICA RICETTIVA viene soppresso.

L'art. 78 – ZONA AA-AE ZONA ALBERGHIERA E STRUTTURE EXTRALBERGHIERE viene soppresso.

Art. 81 – AREE PRODUTTIVE AGRICOLE – ZONE "E2"
La prescrizione "superficie fondiaria minima(lotto) = Sf = 5.000 mq." viene modificata in "superficie fondiaria minima(lotto) = Sf = 10.000 mq."

Art. 82 – AREE PRODUTTIVE AGRICOLE – ZONE "E3"
La prescrizione "Lotto minimo complessivo 5.000 mq." viene modificata in ""Lotto minimo complessivo 10.000 mq."

Art. 94 – ZONA DI COMPLETAMENTO B4
La prescrizione "Per i nuovi edifici o per le ristrutturazioni il rapporto di copertura è quello precisato al precedente art. 17 e comunque non può eccedere il 70% della superficie del lotto fondiario." viene modificata in "Per le ristrutturazioni il rapporto di copertura è quello precisato al precedente art. 17 e comunque non può eccedere il 70% della superficie del lotto fondiario."

Art. 99 – ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE "C2"
La prescrizione "Indice di fabbricabilità territoriale = Ift = 1,25 mc./mq. di cui mc. 1,00 destinati alla residenza e mc. 0,25 al terziario." viene modificata in "Indice di fabbricabilità territoriale = Ift = 1,00 mc./mq. di cui mc. 0,2 destinati alla residenza e mc. 0,8 al terziario."; viene soppresso l'ultimo comma in quanto incompatibile con la piantumazione di alberi ad alto fusto prescritta con il penultimo comma.

Art. 100 – ZONE "C3" NUOVE ZONE ESTENSIVE.
Il penultimo comma viene così modificato: "Ai piani interrati è possibile eccedere la sagoma fuori terra fino al limite del 20% della superficie del lotto purché la superficie eccedente il 30% sia coperta con solaio ribassato che consenta il contenimento di terreno vegetale, per almeno 40 centimetri di spessore per rendere possibili le piantumazioni."

PUNTO 3.3 DELLA RELAZIONE-PARERE DEL COMITATO RISTRETTO
REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 31 – Definizione degli indici e parametri.
Le definizioni contenute nell'articolo devono essere rese omogenee alle stesse definizioni contenute nelle Norme Tecniche di Esecuzione del P.R.G.
In particolare si ravvisa tale necessità per:

- Superficie territoriale (St);
- Superficie coperta (Sc);
- Superficie di piano (Sp);
- Altezza massima (Hm);
- Altezza delle fronti(Hf);
- Volume degli edifici (V);
- Distanza tra fabbricati (Df);

Superficie minima del lotto (Sm).

Art. 46 – Norme comuni a tutti i piani abitabili.
Dopo il primo periodo si aggiunge: "La superficie delle porte-finestre deve essere misurata a partire da cm. 80 dalla quota del pavimento."
Infine si prescrive che il Regolamento Edilizio sia conformato al T.U. n. 380/2001.

Con delibera n.2020 del 23/12/2004 la Giunta Regionale, sulla scorta della Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 29/07/2004, ha approvato il predetto P.R.G., nei termini e con le prescrizioni di cui alla stessa Relazione-parere innanzi riportate.

Quanto innanzi, stante le prescrizioni introdotte d'Ufficio negli atti, da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della L.r. n.56/1980.

Con la predetta delibera di G.R. n.2020/2004 è stato rilasciato inoltre, per le motivazioni riportate nelle premesse dell'atto, il parere paesaggistico per il P.R.G. in argomento, ai sensi dell'art.5.03 delle Norme del P.U.T.T./P. approvato con deliberazione della G.R. n.1748 del 15/12/2000.

Con nota prot. 24401 del 24/10/06 il Comune di Triggiano ha rimesso la delibera di C.C. n.12 del 09/10/2006, con la quale sono state adottate le determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche regionali; in allegato alla delibera C.C. n.12/2006 sono state inserite le note prot.21979 del 27/09/2006 e prot.22919 del 09/10/2006 del Dirigente Settore Territorio ed il nuovo testo del Regolamento Edilizio Comunale.

In particolare, si riporta (testualmente) quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Triggiano con il predetto atto n.12/2006:
""

1) **Di adottare** le proprie determinazioni in ordine alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2020 del 23/12/2004 in conformità a quanto previsto dalla relazione del Dirigente del Settore Assetto del Territorio con nota n.21979 del 27/09/2006, rettificata con nota del 09/10/2006 prot. n. 22919 allegata al presente atto sotto la lett.A) per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente al Regolamento Edilizio Comunale, composto da 168 articoli, aggiornato alle norme del T.U. n. 380/2001, con le modifiche di seguito riportate:
   - il paragrafo intitolato" Proprietà Comunale" di cui alla pag. 9 della predetta relazione che si considera, pertanto, eliminato;
   - il riferimento al termine di mesi 6 inserito nelle norme relative ai comparti US e US1 a pag. 6 elevandolo a mesi 12;
2) **Di trasmettere** la presente deliberazione alla Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica per le definitive determinazioni in ordine al P.R.G. del Comune di Triggiano; ""

Di seguito si riportano testualmente i contenuti della relazione del Dirigente del Settore Assetto del Territorio con nota n.21979 del 27/09/2006, rettificata con nota del 09/10/2006 prot. n. 22919:

"" **nota n.21979 del 27/09/2006**

Con nota 12.01.2005 prot. 201/2, pervenuta a questo Comune in data 20.01.2005 prot. n. 1494, il Settore Urbanistico e Assetto del Territorio della Regione Puglia ha inviato copia della delibera della G.R. n. 2020 del 23.12.2004 di approvazione del P.R.G. del Comune di Triggiano con prescrizioni e modifiche oltre al rilascio del contestuale parere paesaggistico.

Con nota 20.3.2006 prot. n. 6673, il Commissario Straordinario ha affidato, al Dirigente del Settore Assetto del Territorio, l'incarico della formulazione delle controdeduzioni alla deliberazione Regionale di approvazione del P.R.G.

Premesso che con nota 28.04.2006 prot. n . 9967, quest'Ufficio inviava al Commissario Prefettizio le controdeduzioni alla Delibera della G.R. n. 2020 del 23.12.2004 .

Che in data 11.07.2006 con prot. n. 15980 l'Avv. Luigi Volpe inviava il parere sulle misure di salvaguardia in cui era evidenziato che i punti non osservati da parte del Settore Urbanistico della Regione, si intendevano approvati e conseguentemente non modificabili in fase di controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale.

Considerato, pertanto, l'assoluta impossibilità di modificare parti non soggette a chiarimenti e specificazioni richieste nella Relazione – Parere annessa alla deliberazione Regionale.

Alla luce di quanto sopra è necessario modificare la relazione sulle controdeduzioni inviate in data 28.04.2006 al Commissario Prefettizio confermando tutti i punti in cui non erano richiesti chiarimenti da parte della Regione.

Detta imposizione porta a non inserire nella programmazione urbanistica un numero considerevole di vani.

Da tanto, si evince la necessità di una futura programmazione per ripianare il deficit di abitazioni al 2012.

Quest'Ufficio pertanto, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale, nei tempi e modi così come definiti dall'art. 16 della L.R. n. 56/1980 , di fornire le proprie controdeduzioni , dopo attento esame di quanto contenuto nella delibera di G.R. n.2020 /2004 e in particolare nella relazione-parere allegata , esprime le seguenti valutazioni in merito:

Dalla analisi sul dimensionamento del P.R.G. nel settore residenziale e produttivo si è preso atto che il fabbisogno complessivo di stanze riferite al 2012 è di 15.165 stanze.

Questo dato assunto dalla tabella num. A/8.3. contenuta nei "Rapporti di Settore" e confermato anche dalla Regione viene determinato attraverso la seguente analisi:

1) popolazione residente all'anno 2012 :		ab. 34.112
2) indice di affollamento medio comunale al 2012 :		occ. / st. 0,75
3) dotazione necessaria al 2012 di stanze :		st. 45.481
4) dotazione esistente al 1995 :		
- totale stanze censite al 1991 :	st. 33.157	
- totale stanze costruite dopo il 1991 :	st. 3.846	
- totale :		st. 37.003
5) stanze inidonee (oppure perse negli interventi di recupero per esigenze tipologiche e tecnologiche), valutate in funzione dell'età delle costruzioni, da detrarre :		
- il 10 % di quelle costruite prima del 1919 (0.10 x 2.190) =	st. 219	
- il 10 % di quelle costruite tra il		

1919 e il 1945 ; (0.10 x 2.719) = st. 272
- il 5% di quelle costruite tra il 1946 ed il 1960 ; (0.03 x 8.600) = st. 150
- il 3 5 di quelle costruite tra il 1960 ed il 1971; (0.03 x 8.600) = st. 258

6)stanze fisiologicamente non occupate rispetto al totale (3 % delle stanze sul totale) ; (0.03 x 37.003) = st. 1.093
numero stanze (5 + 6) = st. 1.751

7) stanze idonee al dicembre 1996 : st. 35.252
8) fabbisogno di edilizia residenziale al 2012 (3 - 7) : st. 10.229
9) fabbisogno per terziarizzazione e secondarizzazione dell'edilizia residenziale /14 % del punto 7) : st. 4.936
fabbisogno complessivo di stanze al 2012 : st. 15.165

A fronte dell'analisi di cui sopra, si prende atto del dimensionamento del P.R.G,. di cui al punto 2.3.3. della Relazione del Settore Urbanistico che, correggendo quanto contenuto nella relazione del Commissario ad Acta, pone come previsione di incremento della popolazione al 2012 in 34.112 ab. da cui scaturisce la dotazione necessaria di stanze al 2012 di 45.481 stanze.

Quest'ufficio, tuttavia, a fronte dell'analisi sulla dotazione di stanze esistenti , ritiene che, piuttosto che prendere come riferimento il censimento del 1991, sarebbe più idoneo prendere in considerazione il censimento redatto nel 2001 da cui risulta che il totale delle stanze esistenti sul territorio comunale al 21 ottobre 2001, data dell'ultimo censimento, è di **34.370** unità, così come si evince di seguito.

Tav. 2.13 : "**Abitazioni occupate da persone residenti, famiglie e componenti per numero di stanze e .....** ." di cui al 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni aggiornato al 21 ottobre 2001:

n. 205 abitazioni composte da n. 1 stanza = n. 205
n. 812 abitazioni composte da n. 2 stanze = n. 1.624
n. 1.824 abitazioni composte da n. 3 stanze = n. 5.472
n. 3.488 abitazioni composte da n. 4 stanze = n 13.952
n. 1.955 abitazioni composte da n. 5 stanze = n. 9.775
n. 557 abitazioni composte da n. 6 stanze = n. 3.342
Sommano : n. **34.370** stanze

Da questo dato partono le verifiche di per sé più precise della capacità residua del Programma di Fabbricazione che così si analizza:

A riguardo delle stanze inidonee o stanze fisiologicamente non occupate, si riconferma il dato contenuto nella relazione per un totale di 1751 st. ritenendo, che nel frattempo, a fronte dell'esodo della popolazione dalla zona storico e storico ambientale ed il recupero avvenuto si sia equiparato il numero delle stanze inidonee .

Oltretutto, a causa sicuramente del forte degrado di dette zone in questi anni, il numero delle stanze inidonee potrebbe essere aumentato e non certamente diminuito.

A fronte di tali considerazioni l'analisi sul dimensionamento del P.R.G. nel settore residenziale e produttivo riformulata da quest'ufficio, riferita al 2012, viene così determinata attraverso la seguente analisi:

1) popolazione residente all'anno 2012 : ab. 34.112
2) indice di affollamento medio comunale

al 2012 :		occ. / st. 0,75
3) dotazione necessaria al 2012 di stanze :		st. 45.481
4) dotazione esistente al **2001** :		
- Totale stanze censite al **2001** :		st. **34.370**
5) stanze inidonee (oppure perse negli interventi di recupero per esigenze tipologiche e tecnologiche), valutate in funzione dell'età delle costruzioni, da detrarre :		
- il 10 % di quelle costruite prima del 1919 (0.10 x 2.190) =	st. 219	
- il 10 % di quelle costruite tra il 1919 e il 1945 ; (0.10 x 2.719) =	st. 272	
- il 5% di quelle costruite tra il 1946 ed il 1960 ; (0.03 x 8.600) =	st. 150	
- il 3 % di quelle costruite tra il 1960 ed il 1971; (0.03 x 8.600) =	st. 258	
6)stanze fisiologicamente non occupate rispetto al totale (3 % delle stanze sul totale) ; (0.03 x 37.003) =	st. 1.093	
numero stanze (5 + 6) =	st. 1.751	
7) stanze idonee al dicembre 1996 :		st. **32.619**
8) fabbisogno di edilizia residenziale al 2012 (3 - 7) :		st. **12.862**
9) fabbisogno per terziarizzazione e secondarizzazione dell'edilizia residenziale /14 % del punto 7) :		st . **4.567**
fabbisogno complessivo di stanze al 2012 :		st. **17.429**

Con queste considerazioni il fabbisogno residenziale al 2012 risulta così determinato:
st. 45.481 – st.32.619 = 12.862 st.

Inoltre, in considerazione al fabbisogno per la terziarizzazione e secondarizzazione dell'edilizia residenziale esistente, pari al 14% delle stanze idonee, porta ad un fabbisogno complessivo di stanze al 2012 di **17.429** st.

Effettuando successivamente l'analisi della capacità residua insediative del P. di F., di cui al punto 2.3.4 della relazione – parere della Regione Puglia, si riconfermano i dati delle zone "A" e "B" rapportate al 2001 di fatto non rilevanti.

Per le zone "C" invece, abbiamo rianalizzato la situazione esistente al 2001; lo specchietto seguente quantifica il numero preciso che riviene dai progetti esecutivi depositati:.

Maglia C1/1 poiché totalmente eseguita al 2001	= 0,00 vani
Maglia C1/2 ancora da realizzare	= 53 vani
Maglia C1/3b ancora da realizzare	= 530 vani
Maglia C1/3c ancora da realizzare	= 1065 vani
Maglia C1/	= 266 vani
Maglia C1/4b	= 345 vani
Maglia C1/4c	= 1356 vani
Maglia C1/4d	= 1084 vani
Maglia C1/5	= 412 vani
Totale C1 :	= 5.111 vani.

Detrazione del 14% per fabbisogno per terziarizzazione :

n. 5.111 vani x 14% = n. 716 vani
Pertanto : n. 5.111 vani – n. 716 vani = ... n. 4.395 vani

Maglia C4/1	64.000 mq.x 1,38 mc/mq	=	883 vani
Maglia C4/2	15.300 mq.x 1,38 mc/mq	=	221 vani
Maglia C4/3	24.000 mq.x 1,38 mc/mq	=	83 vani
Maglia C4/4	27.700 mq.x 1,38 mc/mq	=	95 vani
Maglia C4/5	29.000 mq.x 1,38 mc/mq	=	300 vani
	Totale C4 :		1.582 vani

(per la zona C4 l'Ift= 1,38 è riferito alla sola residenza con esclusione del terziario)

Totale vani residenziali rivenienti dal P.di F. censiti al 2001 per le maglie C1 e C4; = n. 4.395 vani + n.1.582 vani = ... **n.5.977 vani**

Da puntualizzare che la zona "C2", non è stata presa in considerazione in quanto si sono ipotizzate rispetto al P. di F. degli indici diversi e quindi la si troverà analizzata nella tabella di cui al dimensionamento e zonizzazione del P.R.G. seguente.

In ultima analisi la verifica del dimensionamento nel settore residenziale di cui al punto 2.3.4 della relazione – parere è così modificata:

- Zone A - diminuzione di n. 133 abitanti, pari a n. 177 stanze;
- Zone B - residue possibilità di edificazione per circa n. 1000 vani.
- Zone C - residue possibilità di edificazione per circa n. 5977 vani.

Nella verifica del dimensionamento del P.R.G., quest'Ufficio Comunale, ritiene di riconfermare al 50% la sommatoria delle residue possibilità edificatorie delle zone "A" e "B" così come determinate dalla Regione , in quanto collocate in una struttura urbana difficilmente controllabile sia nella temporalità delle previsioni che nel processo di pianificazione.

In conseguenza le residue capacità sono date da :

[(- 177 + 1000) x 50%] + 5977 st = ...**...6.389 st.**

Detraendo, quindi, dal fabbisogno complessivo di stanze al 2012 precedentemente quantificato da quest'ufficio in 17.429, le stanze di cui alle residue capacità insediative del Programma di Fabbricazione vigente, avremo:

St. 17.429 – St.6.389 = **St. 11.040**

Grandezza quest'ultima, certamente non in linea con quella contenuta nella tabella relativa all' "analisi dei comparti: nuovi vani residenziali del P.R.G." della Regione pari a 5.385 stanze se traguardata al 2012.

A fronte di questo dato le Zone "C2" così vengono riformulate:

Zone C2

Zona "C2 1" : su questa "C2", non ci sono state osservazioni sulla sua estensione, pertanto rimane definita con una Sup. di 42.249 mq., al pari del comparto n.38 e n.40 che rimangono uguali come superficie.

Nel Comparto n. 36, invece, la superficie anche in considerazione delle osservazioni n.2/15, n.80 e n.116, da 70.050 mq. passa a 72.750 mq. , con un incremento di mq.2.700, per tener conto dell'arretramento di 10 mt. della fascia di rispetto stradale accolto dalla Regione .

Lo stesso discorso vale per il Comparto n. 39 che da 30.762 mq. passa a 33.512 mq., con un incremento di mq.2.750, per tener conto anche delle osservazioni n. 2/15, n.80 e n.116, e per le stesse considerazioni di cui al punto precedente.

Per quanto riguarda gli indici in Zona "C2", va precisato che l'indice di fabricabilità fondiario riveniente dal P.di F. era di 0,8 mc/mq.

Nel primo dimensionamento proposto dai progettisti del P.R.G., l'indice del P. di F. veniva incrementato di 0,2 mc/mq. per un indice complessivo di 1 mc/mq. per la residenza.

Inoltre, le norme Tecniche di Attuazione prescrivono Ift

- 1 per la residenza
- 0,25 per il terziario

Gli indici prescritti dal settore urbanistico risultano

- 0,2 per la residenza
- 0,8 per i servizi

Detti ultimi indici imposti dalla Regione si pongono in contrasto con le capacità edificatoria residenziale della zona riveniente dal P. di F. pari ad un Iff=0,8, con un evidente squilibrio per la residenza ed il volume destinato ai servizi.

Pertanto, essendo l'indice dato al terziario sproporzionato rispetto alle reali esigenze del territorio e sproporzionato alla stessa capacità edificatoria residenziale, quest'Ufficio ha ritenuto più idoneo l'indice di fabbricabilità fondiario riferito all'edificazione residenziale, pari ad 1 mc/mq, e quello per i servizi alla residenza, pari a 0,25 mc/mq., così come tutta l'analisi fatta dai Progettisti del P.R.G., dal Commissario ad Acta e dalla stessa Regione pare ricondurre.

Con detti indici è stata riformulata per la zona C2 la tabella sulle capacità edificatorie dei comparti.

Zona C4

Nelle zone "C4" l'indice utilizzato per la verifica della capacità residua di edificazione è quella che deriva dai Rapporti di Settore e dalla Relazione Urbanistica e, pertanto, gli indici dovranno modificarsi in questa maniera:

- 1,38 mc/mq. per la residenza
- 0,9 mc/mq per il terziario

con un indice complessivo cumulabile di 2,28 mc/mq.

Piano di Recupero Urbano

Si aggiunge alla tabella sul dimensionamento e zonizzazione del P.R.G. seguente i comparti 9 e 10 per n. 448 stanze rivenienti dal Piano di Recupero Urbano (PRU), in risposta a quanto evidenziato dalla Regione Puglia con nota 27.02.06 protocollata in arrivo il 07.03.06 al Prot. n.5437.

Norme relative ai Comparti US e US1

Per tutte le maglie del comparto di tipo US e US1, la cui cessione costituisce reperimento degli standards urbanistici, viene introdotta la norma che il Comune, per evidenti esigenze pubbliche, possa in sostituzione dei proprietari progettare e realizzare il Comparto, ove i privati non presentino la relativa progettazione entro un termine massimo dall'approvazione definitivo del P.R.G. di mesi sei.

A fronte delle considerazioni evidenziate precedentemente, la Tabella di cui al dimensionamento e zonizzazione del P.R.G., di cui al punto 3.1 della Deliberazione della Regione Puglia n.2020 del 23.12.2004, viene così riformulata:

Numero Comparto	Tipo	Superficie Mq.	Indice Complessivo	Indice Per residenza	Indice per servizi residenza	Volumi totali mc.	Volumi Servizi mc.	Volumi Residenza mc.	Vani 100 mc.= 1 vano
1	US1	588	1	1	0	558	0	558	6
2	US1	1.405	1	1	0	1.405	0	1.405	14
3	US1	9.795	1	1	0	9.795	0	9.795	98
4	US	24.653	0,6	0,4	0,2	14.792	4.931	9.861	99
5	US	41.150	0,6	0,4	0,2	24.690	8.230	16.460	165
6	C2	42.249	**1,25**	**1**	**0,25**	**52.811**	**10.562**	**42.249**	**422**
7	US	16.123	0,6	0,4	0,2	9.674	3.225	6.449	64
8	US	44.074	0,6	0,4	0,2	26.444	8.815	17.630	176
9	Comparti che appartengono all'area del PRU.								
10	Insieme sviluppano un Volume di 44.788 mc/mq. Pari a vani **448**								

10 Bis	D4	**11.400**	**2**	**0**	**0**	**22.800**	**0**	**0**	**0**
11	US	7.792	0,6	0,4	0,2	4.675	1.558	3.117	31
12	D4	38.656	2	0	0	77.312	0	0	0
13	MST	26.703	1	0,2	0,8	26.703	21.362	5.341	53
14	MST	21.598	1	0,2	0,8	21.598	17.278	4.320	43
15	CT	200.000	0,3	0,2	0,1	60.000	20.000	40.000	400
16	D4	60.262	2	0	0	120.524	0	0	0
17	C3	71.591	0,6	0,5	0,1	42.955	7.159	35.796	358
18	C3	35.783	0,6	0,5	0,1	21.470	3.578	17.892	179
19	C3	53.778	0,6	0,5	0,1	32.267	5.378	26.889	269
20	C3	46.060	0,6	0,5	0,1	27.636	4.606	23.030	230
21	US	38.379	0,6	0,4	0,2	23.027	7.676	15.352	154
22	C3	46.723	0,6	0,5	0,1	28.034	4.672	23.362	234
23	US	11.152	0,6	0,4	0,2	6.691	2.230	4.461	45
24	US1	3.577	1	1	0	3.577	0	3.577	36
25	C3	61.694	0,6	0,5	0,1	37.016	6.169	30.847	308
26	US	42.878	0,6	0,4	0,2	25.726	8.575	17.150	172
27	C3	49.230	0,6	0,5	0,1	29.538	4.923	24.615	246
28	MST	27.968	1	0,2	0,8	27.968	22.374	5.594	56
29	US	62.153	0,6	0,4	0,2	37.292	12.431	24.861	249
30	US	12.179	0,6	0,4	0,2	7.307	2.436	4.872	49
31	US1	2.980	1	1	0	2.980	0	2.980	30
32	C3	52.085	0,6	0,5	0,1	31.251	5.209	26.043	260
33	US	33.404	0,6	0,4	0,2	20.042	6.681	13.362	134
34	US	125.534	0,6	0,4	0,2	75.320	25.107	50.214	502
35	US	12.327	0,6	0,4	0,2	7.396	2.465	4.931	49
36	C2	**72.750**	**1,25**	**1**	**0,25**	**90.937**	**18.187**	**72.750**	**728**
37	US	46.543	0,6	0,4	0,2	27.926	9.309	18.617	186
38	C2	32.730	**1,25**	**1**	**0,25**	**40.912**	**8.183**	**32.730**	**327**
39	C2	**33.512**	**1,25**	**1**	**0,25**	**41.890**	**8.178**	**33.512**	**335**
40	C2	9.647	**1,25**	**1**	**0,25**	**12.059**	**2.412**	**9.647**	**96**
41	US	16.417	0,6	0,4	0,2	9.850	3.283	6.567	66
Totale Vani =									**7317**

A seguito di quanto su analiticamente analizzato, si evidenzia una capacità insediativa residua di (11.040 st. – 7.317 st.) = 3723 st.

NB: I comparti n.36 e n.39, nonchè il totale dei vani e la capacità insediativa residua sono rettificati con nota prot.22919 del 09/10/06 allegata.

Canale Territoriale

A riguardo del Canale Territoriale si evidenzia che, per come imposto nella strumentazione urbanistica, è da considerarsi una pura esercitazione, non trovando riscontro in nessuna ipotesi di sistemazione sovraterritoriale sicuramente concepita solo ed esaurita nella mente del Progettista.

Infatti, non vi è nessun riscontro e continuità nei piani urbanistici limitrofi cui potersi ragionevolmente attaccarsi, nè esiste un disegno urbanistico Regionale anche ipotetico a cui detto canale potersi ricollegare.

Non è possibile che detta esercitazione grafica possa essere calata e imposta sul territorio di un comune, in quanto non prevista da norme, piani sovracomunali o specifiche esigenze territoriali ,senza che si capisca lo scopo, le prospettive future o le ipotesi di programmazione inserite in questo stesso canale.

Una limitazione consequenziale delle attività che in esse sono impedite, è un inutile gravame per il territorio che, non motivato produce limitazioni allo sviluppo del territorio stesso senza un minimo soddisfacimento di interessi pubblici per altro non individuati e neanche ipoteticamente menzionati.

E' noto come queste limitazioni o previsioni urbanistiche sovracomunali non possono essere di competenza nè del Progettista o forse anche di una programmazione riferita al solo territorio comunale di Triggiano; queste stesse, devono essere studiate, ed eventualmente imposte da una strumentazione urbanistica a livello Regionale, che in questo caso è completamente assente.

Da qui la considerazione che non si possa aumentare o diminuire detto canale territoriale, ma lo stesso deve essere semplicemente eliminato.

Un qualsiasi ricorso presentato al T.A.R., in assenza delle su specifiche considerazioni, sicuramente porterebbe alla eliminazione dello stesso, con precise responsabilità anche di carattere patrimoniale per quanti si ostinano ad inserire nella strumentazione urbanistica di un Comune una simile imposizione.

Con l'eliminazione dei "Canali Territoriali", le relative zone prendono la tipizzazione indicata nelle tav. del P.R.G. senza ulteriori limitazioni.

Inoltre, venendo meno il "Canale Territoriale" non ci sarà spostamento di volume, così come previsto dalla legenda di cui alle Tavv. N. 8 e n. 9 del P.R.G.

Controdeduzioni alle Osservazioni n. 56, n.65/07 e n.105 – Zona C1 Località San Lorenzo

In ordine alle zone che si sono analizzate come "Zone C1", capacità residue del P.di F., esiste una incongruenza.

Da una parte si sono considerate come zone completamente edificabili, vedasi a riguardo la Tabella "residua capacità edificatoria", d'altro conto la Tavola n. 9 del P.R.G., prevede che all'interno di dette maglie deve esistere una fascia definita "Area a carattere Ambientale- Naturalistico (Putt)" esclusa dall'edificazione, nella presunzione che fossero inserite nel Piano Urbanistico Tematico Territoriale (PUTT/P), ciò che la stessa delibera di approvazione del P.R.G. non ha considerato in nessun modo.

In realtà queste aree costituiscono una leggera depressione che è stata in altra parte del territorio completamente cancellata dall'edificazione, edificazione prevista oltretutto dal P. di F. vigente .

Pur tuttavia, in questa fascia il piano generale di smaltimento delle acque piovane, approvato dalla Giunta Municipale con Del. N. 111 del 27.7.2004, prevede una sistemazione idraulica che consente di smaltire le acque piovane che defluiscono verso mare.

Ad eccezione di questa fascia, già prevista dal progetto, non vi sono in dette zone delle aree caratteristiche o naturali.

Tutta la zona si presenta quasi completamente pianeggiante, completamente coltivata e quindi priva di qualsiasi valore ambientale.

Queste considerazioni impongono l'inutilità di vincolare dette aree che diversamente, all'interno delle lottizzazioni, potrebbero trovare una sistemazione idonea a parco così come lo stesso progetto di sistemazione idraulica prevede.

Si è dell'avviso, conseguentemente, che tutta la zona deve ripercorrere la normativa già consolidata dal P.di F. con la prescrizione che la parte leggermente depressa, per una distanza non inferiore a 25 mt. dal fondo, sia destinata a verde e standards per ciascuna lottizzazione interessata da detta area.

Si ribadisce che detta zona non contiene particolari ambiti territoriali caratteristici per bellezze naturali per fauna o flora endogena e che la conservazione prevista dal progetto di sistemazione idraulica è di gran lunga esaustiva per la pecularietà che per detta zona si vorrebbe conservare.

Con le limitazioni di cui sopra, pertanto, si ripropone che detta zona venga ripristinata agli indici e alla destinazione del P di F., e conseguentemente inserita nel P.R.G.

Tanto per rispondere ai chiarimenti di cui alle controdeduzioni richieste dalla Delibera Regionale per le osservazioni n. 56, 65/07 e n. 105 che ha lo stesso contenuto.

Proprietà Comunali

Sia il lotto dell'esistente Campo da Tennis in località Torremarinara, eliminato dalla zona C2 riveniente dal P.di F., sia il Campo Sportivo di Via Kennedy, aree ambedue di proprietà Comunale, a parere

dello scrivente, devono assumere la tipizzazione della zona edificatoria limitrofa, in quanto le attrezzature sportive esistenti, sono del tipo provvisorie, non omologate nè omologabili, e dette aree, inserite in piani di recupero urbano con tipizzazione omogenea a quella limitrofa porterebbe indubbi vantaggi alla programmazione urbanistica oltre che alle casse comunali.

Art. 90 bis - zone di completamento

Nelle zone di completamento di tipo B1, B2, B3 e B4, l'edificazione dei lotti inedificati o gli interventi di demolizione e ricostruzione, devono avvenire seguendo il filo esterno dei fabbricati esistenti sulla strada, al fine di completare le quinte stradali esistenti.

L'altezza dei fabbricati in queste zone, non potrà superare quella massima consentita e comunque non superiore all'altezza media dei fabbricati esistenti sul fronte stradale dell'isolato in cui l'immobile insiste, per una profondità comunque all'interno del lotto non superiore a 14 mt., il tutto comunque in deroga alla norma del rapporto tra l'altezza del fabbricato e larghezza stradale.

E' vietato edificare nei lotti interni, non accessibili direttamente dalla strada pubblica, che comunque dovranno rimanere inedificati e destinati a giardini privati; le relative volumetrie che non è possibile utilizzare sul lotto di appartenenza, previa convenzione con il Comune, potranno trasferirsi in aree ugualmente tipizzate purchè rispondenti ai requisiti innanzi menzionati.

Norme Tecniche di Esecuzione

Si è preso atto delle prescrizioni ad eccezione:

- dell'art. 99 dove, per quanto evidenziato precedentemente per le zone C2, i parametri previsti dalle Norme Tecniche di Esecuzione rimangono invariati.
-

Regolamento Edilizio

Si è reso omogeneo il Regolamento edilizio alle Norme Tecniche di Esecuzione oltre che adeguato al Testo Unico n. 380/2001. ""

"" **nota del 09/10/2006 prot. n. 22919**

Con riferimento alla nota 27.09.2006 prot. n. 21979, con cui quest'Ufficio inviava le controdeduzioni alla Delibera della G.R. n. 2020 del 23.12.2004 , a correzione di un errore di trascrizione nei Comparti n.36 e 39, la Tabella di cui al dimensionamento e zonizzazione del P.R.G., per i comparti n. 36 e n.39,viene così riformulata:

Numero Comparto	Tipo	Superficie Mq.	Indice Complessivo	Indice Per residenza	Indice per servizi residenza	Volumi totali mc.	Volumi Servizi mc.	Volumi Residenza mc.	Vani 100 mc.= 1 vano
36	C2	70.050	**1,25**	**1**	**0,25**	**87.562**	**17.512**	**70.050**	**701**
39	C2	30.762	**1,25**	**1**	**0,25**	**38.452**	**7.690**	**30.762**	**308**

A seguito di quanto sopra il totale dei vani da realizzare passa da 7.317 Vani a **7263** Vani e il numero della capacità residua passa da 3723 St. a (11.040st.- **7263st.**) = **3.777** St.

Detta integrazione è da considerarsi come parte integrante alla nota del 27.09.06 prot. n.21979. ""

Ciò stante, nel merito delle determinazioni comunali assunte con la delibera di C.C. n.12/2006, relativamente alle prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.R. n.2020/2004, si rileva e si puntualizza quanto segue:

A. MODIFICHE APPORTATE AL P.R.G. DAL COMMISSARIO AD ACTA IN SEDE DI ADOZIONE CON LA DELIBERA N. 01/2001.

In ordine alle predette modifiche, per le quali la Relazione-parere del Comitato Ristretto, al punto 2.3.8, ha operato puntuale disamina con decisione di accoglimento e/o rigetto, il Comune di Triggiano non ha assunto alcuna determinazione, salvo che per il "Canale Territoriale" (modifica n.13 della delibera di Comm. ad acta n.01/2001, per la quale si rinvia a specifica trattazione nel seguito).

Restano pertanto riconfermate, nel merito delle stesse modifiche, le citate decisioni riportate al punto 2.3.8 della Relazione-parere del Comitato Ristretto.

B. CANALE TERRITORIALE

Premesso che:

- gli elaborati del P.R.G. redatti dal gruppo di progettazione incaricato dall'Amm.ne Com.le prevedono il cosiddetto "canale territoriale" di ampiezza pari a mt.600;
- in sede di adozione del P.R.G., con delibera commissariale n.01/2001 è stata determinata la riduzione dell'ampiezza a mt.300;
- il Comitato Urbanistico e la Giunta Regionale non hanno ritenuto condivisibile detta riduzione, riportando l'ampiezza del "canale territoriale" agli originari mt.600 previsti negli elaborati del P.R.G.;
- con la delibera di C.C. n.12/2006 si propone, in base a considerazioni sulla supposta carenza di motivazioni tecnico-urbanistiche e programmatiche a carattere territoriale che giustifichino la previsione del "canale territoriale", la completa eliminazione della medesima previsione.

Ciò premesso, si rileva che la richiesta di eliminazione avanzata con la delibera di C.C. n.12/2006 risulta esorbitante rispetto alle determinazioni assunte, per l'ampiezza del "canale territoriale", sia in sede di adozione comunale (mt.300), sia in sede regionale di esame con prescrizioni (mt.600), comportando aspetti innovativi e quindi di variante al P.R.G. adottato, non proponibili -sotto il profilo amministrativo e procedurale- nella presente fase conclusiva del procedimento di approvazione del P.R.G.; di conseguenza, resta fissata l'ampiezza di mt.600, come da delibera di G.R. n.2020/2004.

C. DIMENSIONAMENTO E ZONIZZAZIONE DEL P.R.G. (SETTORE RESIDENZIALE)

Si prende atto degli esiti delle ricognizioni e delle analisi operate in sede comunale per il settore residenziale, giuste note prot.21979 del 27/09/2006 e prot.22919 del 09/10/2006 a firma del Dirigente del Settore Territorio (in precedenza integralmente riportate), da cui, sulla scorta del Censimento 2001, risulta in estrema sintesi (secondo i dati e le elaborazioni eseguite):

1. popolazione residente all'anno 2012	34.112 abitanti
2. fabbisogno complessivo (0,75 ab./stanza)	45.481 stanze
3. dotazione stanze idonee al 2001	32.619 stanze

4. domanda: (2) - (3) + incremento per sec. e ter. pari al 14% di (3) 17.429 stanze
5. offerta:
   a. capacità insediativa residua delle zone A, B e C del P.d.F. 6.389 stanze
   b. capacità insediativa delle nuove zone del P.R.G. 7.263 stanze
   sommano 13.652 stanze
6. deficit di offerta: (4) - (5) 3.777 stanze

I predetti dati prospettati, finalizzati alla dimostrazione della congruità del proporzionamento del P.R.G. per il settore residenziale, indicano invece un consistente sottodimensionamento dell'offerta del P.R.G. medesimo, rispetto alla domanda di edilizia residenziale rideterminata sulla base del Censimento 2001.

In particolare occorre rilevare che per le zone C1 è stata operata una detrazione del 14% (716 vani) per terziarizzazione, non ammissibile atteso che la domanda di 17.429 stanze è stata già determinata al lordo del fabbisogno aggiuntivo per secondarizzazione e terziarizzazione dell'edilizia residenziale; quanto innanzi determina una riduzione del deficit calcolato, da 3.777 a 3.061 stanze (in cifra tonda 3.000 stanze), quale fabbisogno -allo stato- da soddisfare in una fase distinta rispetto al presente procedimento, restando peraltro nelle responsabilità dei competenti uffici tecnici comunali le ricognizioni, analisi ed elaborazioni operate, come riportate nelle note prot.21979 del 27/09/2006 e prot.22919 del 09/10/2006 a firma del Dirigente del Settore Territorio e qui condivise nei termini sopra rilevati.

Si ritiene inoltre di puntualizzare quanto segue in ordine alle controdeduzioni comunali:

- Con riferimento alle capacità insediative delle zone C2, che nel pregresso P.d.F. esprimevano un indice di fabbricabilità fondiario di mc/mq.0,80, si evidenzia che le stesse risultano oggi computate per l'intero indice di fabbricabilità territoriale di mc/mq.1,25 (di cui 1,00 destinati alla residenza e 0,25 destinati al terziario), già previsto all'art.99 delle N.T.A. adottate con la delibera C.A. n.01/2001.
  Nella precedente tabella del dimensionamento residenziale, riportata in particolare nella Relazione e nelle tavole n.10 e n.11 di P.R.G. ed avente per tema i "nuovi vani residenziali del P.R.G.", la capacità insediativa residenziale delle stesse zone era stata determinata limitatamente al "maggior volume di P.R.G. rispetto a quello della capacità residua del P.d.F." (giusta puntuale notazione in calce alla tabella medesima), indicato nel valore di mc/mq.0,20, sulla base del quale si è originata la prescrizione regionale, comportante una discrasia nella individuazione degli indici volumetrici per la parte residenziale e per la parte terziaria rispettivamente, rilevandosi più propriamente la cogenza di quanto contenuto nelle Norme Tecniche di Attuazione "*Versione rielaborata secondo gli adeguamenti e integrazioni contenuti nella delibera di adozione n.1 del 12/01/01 del Commissario ad acta*" (art.99), cui occorre pertanto fare riferimento in fase attuativa.
  Risulta parimenti correttamente rettificata la quota-parte dell'i.f.t. destinata al terziario nell'ambito delle medesime zone C2, pari a mc/mq.0,25 (e non 0,80, come erroneamente ed immotivatamente indicato nella richiamata tabella del P.R.G. e recepito nelle prescrizioni regionali).
- Con riferimento alle zone C4, già previste nel P.d.F., viene specificato che l'i.f.t. di riferimento è di mc/mq.2,28, di cui 1,38 per la residenza e 0,9 per il terziario, in quanto il predetto valore di 1,38 è

quello utilizzato dal P.R.G. per la verifica delle capacità residue insediative residenziali del P.d.F. (vedasi in particolare la Relazione di Base, pagg. 34-35).

Peraltro, la innanzi richiamata tabella del P.R.G., relativa ai cosiddetti nuovi vani residenziali del P.R.G., non comprende le zone C4 in argomento, in quanto per le stesse non è previsto alcun maggiore volume di P.R.G. rispetto alla capacità residua del P.d.F..

Precisato quanto innanzi in ordine al carico insediativo a carattere residenziale del P.R.G., confermativo di quello previsto dal P.d.F., si rilevano discrasie nell'apparato normativo.

Nello specifico tali discrasie riguardano i carichi volumetrici previsti nell'art.101 delle N.T.A. *"Versione rielaborata secondo gli adeguamenti e integrazioni contenuti nella delibera di adozione n.1 del 12/01/01 del Commissario ad acta"*, laddove si dispone (testualmente):

"Indice di fabbricabilità territoriale = Ift = 1,53 mc/mq per residenza; 2,25 mc/mq per le altre destinazioni di cui al punto 2 dell'art.87 - vedi tabella 'L', leggi regionali 6 e 66 1979"

In proposito, con i chiarimenti forniti in Consiglio Comunale con l'atto deliberativo n.12/2006, si pone rimedio ad un evidente errore, riportanto l'i.f.t. per la residenza al valore considerato ai fini del calcolo delle capacità residue del P.d.F. (= mc/mq. 1,38), come innanzi richiamato.

Parimenti, il valore dell'i.f.t. di 2,25 mc/mq deve riferirsi alla capacità insediativa complessiva della zona omogenea C4, risultando detto valore congruente con l'i.f.f. di 5,00 mc/mq previsto dal P.d.F..

Di conseguenza, l'i.f.t. di 0,90 mc/mq prospettato per le destinazioni diverse da quella propriamente residenziale deve essere ricondotto al valore di mc/mq. 0,87 (risultante dalla operazione: 2,25 meno 1,38).

Ancora, con riferimento alle destinazioni afferenti all'utilizzo dell'i.f.t. di 0,87 mc/mq, il richiamo nell'art.101 deve intendersi riferito più propriamente all'art.89 delle N.T.A. *"Versione rielaborata secondo gli adeguamenti e integrazioni contenuti nella delibera di adozione n.1 del 12/01/01 del Commissario ad acta"*.

Nei termini innanzi analizzati, deve quindi operarsi la rettifica dell'art.101 delle N.T.A. *"Versione rielaborata secondo gli adeguamenti e integrazioni contenuti nella delibera di adozione n.1 del 12/01/01 del Commissario ad acta"*.

D. NORME TECNICHE DI ESECUZIONE

"Versione rielaborata secondo gli adeguamenti e integrazioni contenuti nella delibera di adozione n.1 del 12/01/01 del Commissario ad acta".

L'Amm.ne Com.le ha determinato di prendere atto delle prescrizioni regionali relative alle N.T.E., ad eccezione dell'indice di fabbricabilità territoriale relativo alle "Zone di espansione residenziale C2", di cui all'art.99, per il quale -sulla scorta delle motivazioni già precedentemente riportate (nota prot. 21979/2006)- propone che resti invariato come da testo adottato.

Attese le puntuali specificazioni riportate, qui condivise, si prende atto delle predette determinazioni comunali.

Con riferimento alle zone C4 (art.101), si richiama quanto riportato in proposito al precedente punto C, e pertanto la disposizione relativa all'i.f.t. viene rettificata nei termini seguenti:

"Indice di fabbricabilità territoriale = Ift = complessivi mc/mq.2,25, di cui mc/mq.1,38 per residenza e mc/mq.0,87 per le altre destinazioni di cui al punto 2 dell'art.89 - vedi tabella 'L', leggi regionali 6 e 66 1979"

Peraltro, sempre con riferimento ai contenuti della nota comunale prot. 21979/2006, per quanto attiene al paragrafo *"Norme relative ai Comparti US e US1"* ed al paragrafo *"Art.90 bis - zone di completamento"*, si rileva la pregiudiziale inammissibilità sotto l'aspetto amministrativo -nella presente fase finale del procedimento di approvazione del P.R.G.- dei dispositivi normativi proposti nelle due fattispecie, in quanto innovativi rispetto al testo delle N.T.E. adottato con delibera di C.A. n.01/2001 ed alle correlate determinazioni regionali assunte con la delibera di G.R. n.2020/2004.

Infine, si ribadisce che le N.T.A. cui occorre fare riferimento sono quelle oggetto di adozione da parte del Commissario ad acta e riportante in frontespizio la dizione: *"Versione rielaborata secondo gli adeguamenti e integrazioni contenuti nella delibera di adozione n.1 del 12/01/01 del Commissario ad acta"*.

E. REGOLAMENTO EDILIZIO

Si prende atto delle determinazioni comunali assunte con la delibera di C.C. n.12/2006 e del nuovo testo del Regolamento Edilizio Comunale, allegato alla stessa.

Resta ben inteso che il predetto nuovo testo è valido nei limiti strettamente di adeguamento alle prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.R. n.2020/2004 (segnatamente di cui al punto 3.3 della Relazione-parere del Comitato Ristretto), nonchè di adeguamento al D.P.R. n.380/2001.

F. OSSERVAZIONI

La nota comunale prot.21979/2006 fornisce precisazioni e controdeduzioni con riferimento -unicamente- alle osservazioni n.56, n.65/07 e n.105, per le quali in sede regionale, con la Relazione-parere del Comitato Ristretto, sono state assunte le seguenti rispettive decisioni:

- osservazione n.56, Caramia Angela ed altri: *"si richiedono in fase di controdeduzioni approfondimenti in relazione alla natura dei luoghi interessati"*;
- osservazione n.65/07, Comune di Triggiano: *"si richiedono in fase di controdeduzioni approfondimenti in relazione alla natura dei luoghi interessati"*;
- osservazione n.105, Giannelli Rosa Maria ed altri: *"non accolta in relazione agli aspetti paesaggistici, da tutelare, connessi alla morfologia dei luoghi interessati"*.

Gli approfondimenti operati dagli uffici comunali, come descritti nella citata nota 21979/2006 (in precedenza integralmente riportati e qui richiamati), portano alla conclusione, in particolare, che:

" *...Tutta la zona si presenta quasi completamente pianeggiante, completamente coltivata e quindi priva di qualsiasi valore ambientale.*
Queste considerazioni impongono l'inutilità di vincolare dette aree che diversamente, all'interno delle lottizzazioni, potrebbero trovare una sistemazione idonea a parco così come lo stesso progetto di sistemazione idraulica prevede.

Si è dell'avviso, conseguentemente, che tutta la zona deve ripercorrere la normativa già consolidata dal P.di F. con la prescrizione che la parte leggermente depressa, per una distanza non inferiore a 25 mt. dal fondo, sia destinata a verde e standards per ciascuna lottizzazione interessata da detta area. ..."

Nel merito, è necessario precisare quanto segue:

- l'osservazione n.65/07 dell'Ufficio Tecnico Comunale proponeva *"...di ridurre la larghezza della zona inutilmente soggetta a tutela"*;
- detta osservazione, alla quale sono state ricondotte anche la n.56 e la n.105, è stata esaminata dal Comm. ad acta con la delibera n.02/2001, con la seguente testuale determinazione:
  "Si accoglie per rispondenza allo stato dei luoghi della descrizione esibita, con la conseguente eliminazione della fascia di tutela poichè i raccordi idrici indicati possono essere previsti ed allocati in fase di progettazione esecutiva secondo prescrizioni che l'U.T.C. potrà emettere in sede di approvazione dei P.d.L. relativi (alla presente osservazione vengono rinviate la n.56 e n.105)";
- l'osservazione n.56 e l'osservazione n.105 sono state esaminate dal Comm. ad acta con la delibera n.02/2001, con le seguenti testuali determinazioni:
  → *"Oss. n.56) Caramia Angela e altri: Si rinvia all'osservazione n.105 perchè di contenuto analogo ed all'oss. n.65/07 per le prescrizioni."*;
  → *"Oss. n.105) Giannelli Rosa Maria ed altri: Si accoglie per la rispondenza dei luoghi i quali non presentano alcuna caratteristica meritoria di tutela e/o salvaguardia. Allo stato attuale risultano completamente inficiate le eventuali preesistenze, nè vi sono elementi rientranti nelle categorie di cui al D.P.R. 490/99 e/o riportati nel P.U.T.T. di recente adozione meritori di qualsivoglia tutela. L'oss. n.56 si intende assorbita e coincidente con l'osservazione n.105 perchè di pari contenuto e pari richiesta e per le prescrizioni si rinvia alla osservazione 65/07."*;
- deve rilevarsi, in ordine alla osservazione n.105, una evidente discrasia nella decisione regionale di non accoglimento, rispetto alla richiesta di approfondimenti invece decisa per le osservazioni n.56 e n.65/07, trattandosi di medesime fattispecie;
- stante pertanto i sopra riportati approfondimenti operati in sede comunale, a seguito della richiesta regionale, in ordine agli aspetti morfologici e paesaggistici dei luoghi, si ritiene che le citate osservazioni possano oggi essere prese in considerazione ed accolte, entro i termini predeterminati con la delibera n.02/2001 del Commissario ad acta, rilevando nel contempo che l'accoglimento delle osservazioni in questione n.65/07, n.56 e n.105 non varia il dimensionamento delle capacità insediative del P.R.G., in quanto le aree interessate sono già ricomprese in comparti edificatori della zona C1 (tav. 10 e 11 del P.R.G. ed art.98 delle N.T.A.).

Quanto innanzi, fermo restando il disegno complessivo del medesimo P.R.G., in toto riconfermato a livello anche della viabilità, con le prescrizioni individuate nella nota comunale 21979/2006, qui condivise, relative in particolare alla parte leggermente depressa che, per una distanza non inferiore a 25 mt. dal fondo, sia destinata a verde e standards per ciascuna lottizzazione interessata da detta area.

A maggiore tutela della pianificazione attuativa dei comparti edificatori interessati, si ritiene opportuno che gli stessi piani attuativi vengano inoltre sottoposti alle valutazioni dell'Autorità di Bacino della Puglia, per gli aspetti specifici di carattere idrogeologico.
Per quanto attiene, inoltre, a tutte le altre osservazioni/opposizioni, restano naturalmente riconfermate le decisioni assunte al punto 3.4 della Relazione-parere del Comitato Ristretto, fatte proprie dalla G.R. con la delibera n.2020/2004, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni e determinazioni conclusive di cui al presente provvedimento.

G. VINCOLI DI TUTELA SUL TERRITORIO

Inoltre, per quanto attiene complessivamente ai vincoli di tutela territoriale, si rileva, in termini riepilogativi, quanto segue:

- l'Ispettorato Ripartimentale Foreste di Bari ha comunicato con nota prot.766 del 25/05/2003 non esservi alcun vincolo idrogeologico nel territorio comunale di Triggiano;
- la Soprintendenza Beni Archeologici di Taranto ha espresso parere favorevole con nota prot.16878 del 07/08/2003, senza prescrizioni;
- la Soprintendenza B.A.P. di Bari ha espresso parere favorevole con nota prot.23791 del 24/11/2003, senza prescrizioni;
- con delibera di G.R. n.2020 del 23/12/04 è stato rilasciato parere paesaggistico per il P.R.G., ai sensi dell'art.5.03 delle Norme di attuazione del P.U.T.T./P., qui riconfermato;
- l'Ufficio del Genio Civile di Bari ha espresso parere favorevole con nota prot.594/07 del 06/03/07, nel rispetto delle conclusioni riportate nella relazione geologica.

Peraltro, con riferimento alla presenza di aree individuate quali soggette a pericolosità idraulica nell'ambito del Piano-stralcio di Assetto Idrogeologico della Puglia (P.A.I.), approvato definitivamente nel novembre 2005 (con successivi aggiornamenti), occorre puntualizzare che per dette aree sono fatte salve le relative norme di tutela di cui al medesimo P.A.I..
Non risulta infine segnalata la sussistenza sul territorio comunale di beni soggetti ad "usi civici" e di "S.I.C. - Z.P.S.".

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/1980, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Triggiano, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 29/07/04 ed alla Delibera di G.R. n.2020 del 23/12/2004, nei termini così come riconfermati e/o modificati e/o integrati conclusivamente ai punti A,B,C,D,E,F,G innanzi riportati.

Per le osservazioni/opposizioni dei cittadini, vale quanto conclusivamente riportato al punto F innanzi riportato. ""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° Lett. d) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
"DAL PRESENZE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE"

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale del Comune di Triggiano, adottato con delibera del Commissario ad acta n. 01 del 12/01/2001, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 29/07/04 ed alla Delibera di G.R. n. 2020 del 23/12/2004, nei termini così come riconfermati e/o modificati e/o integrati conclusivamente ai punti A, B, C, D, E, F, G innanzi riportati e che per economia espositiva debbono intendersi integralmente qui trascritti;

- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con la Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 29/07/04 e con la Delibera di G.R. n. 2020 del 23/12/2004, nei termini conclusivi riportati al punto F già innanzi riportato;

- DI CONFERMARE il parere paesaggistico ex art.5.03 delle Norme di attuazione del P.U.T.T./P., rilasciato con la delibera di G.R. n. 2020/2004;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Triggiano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 481

Bari – Variante al Piano Regolatore Generale per ritipizzazione suolo Buonvino Anna. Non approvazione e rinvio degli atti.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale. riferisce quanto segue:

""Con delibera di Commissario ad acta n. 1 del 01/12/2004 (rettificata in data 02/12/2004) è stata adottata la variante al P.R.G. del Comune di Bari per l'attribuzione, all'area in catasto p.lla 302 del foglio n. 61 (superficie non indicata), di proprietà

della Sig.ra Buonvino Anna, della destinazione a zona residenziale di espansione di tipo "C3".

La predetta delibera C.A. n. 1/2004, rimessa con le note comunali prot. 261171 del 03/12/04 e prot. 27273) 1 del 28/12/04, comprende uno stralcio catastale con indicazione dell'area.

Con successive note comunali prot. 244898 del 13/10/05 e prot. 245868 del 14/10/05, previa richiesta con nota S.U.R. prot. 6846 del 13/09/05, sono stati inoltre forniti i seguenti atti e documenti:

1. ricorso Buonvino al T.A.R. n. 2048/2003
2. sentenza del T.A.R. n. 391/2004
3. ordinanza del T.A.R. n. 685/2004
4. ricorso del Comune di Bari al T.A.R. del 27/10/04
5. note della Rip. Territorio del Comune di Bari prot. 200343 del 30/09/04, prot. 206412 del 08/10/04 e prot. 229577 del 04/11/04
6. certificato di destinazione d'uso del 06/08/04 con allegato grafico
7. stralcio zonizzazione del P.R.G.
8. stralcio viabilità di P.R.G.
9. stralcio rilievo AFG
10. atti di pubblicazione
11. certificazione inesistenza osservazioni/opposizioni.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 07 del 18/10/2006, dalla quale risulta quanto segue.

Come risulta, in particolare. dal certificato di destinazione urbanistica rimesso in atti, l'area in questione è tipizzata nel P.R.G. del Comune di Bari come "area a verde pubblico - verde urbano" e "area di rispetto ai principali assi di comunicazioni stradali e ferroviari".

Per detta area, per le considerazioni esposte nel provvedimento commissariale e negli atti propedeutici (cui si rinvia nello specifico), motivati in partenza dall'accertamento giudiziale della caducazione di vincoli di P.R.G. preordinati alla espropriazione e dalla conseguenziale necessità per la Pubblica Amministrazione di provvedere in merito, si è determinata l'attribuzione della nuova destinazione a zona residenziale di espansione di tipo "C3)", con la seguente normativa (testo riportato nella delib. C.A. n. 11/2004):

"L'intervento sulla particella riportata in catasto al n. 302 del foglio di mappa n. 61 del Comune di Bari, è subordinato all'approvazione di lottizzazione convenzionata nella quale l'unità operativa non può avere superficie inferiore a quella minima di seguito riportata.

Um.: unità operativa minima (superficie territoriale): la superficie della particella catastale n. 302 del Foglio di mappa n. 61 del Comune di Bari.

La lottizzazione convenzionata deve rispettare le seguenti prescrizioni.

Ift.: indice di fabbricabilità territoriale: mc./mq. 0,50;

Rc.: rapporto di copertura: max 50% della superficie fondiaria (superficie territoriale al netto di: area di rispetto, area a standard, area a verde condominiale e area di viabilità);

H.: altezza massima: ml. 8:

Dc.: distanza dai confini: H x 0,5 con un minino di ml. 5:

Df: distanza tra i fabbricati: somma delle altezze del fabbricati prospicienti moltiplicata per 0,5 [(H] +,H2) x 0,5], con un minimo ml. 10:

Ds.: distanza dal ciglio stradale, misurata in relazione alla larghezza delle strade sulle quali i fabbricati prospettano:

a) per strade di larghezza inferiore a ml. 7: ml. 5:

b) per strade di larghezza da ml. 7 a ml. 15: ml. 7,50:

c) per strade di larghezza superiore a ml. 15: ml. 10;

Vc: verde attrezzato condominiale: min. 25% della superficie territoriale;

P.: parcheggi: min. 1 mq. ogni 10 mc.;

A.: autorimesse: minimo un posto macchina per alloggio e comunque per ogni 500 mc. di costruzione o funzioni di essi.

Nel volume della costruzione non sono computati quelli destinati a porticato o a spazi liberi a piano terra.

Le aree da cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale, entro termini prestabiliti, a cui sono applicabili le disposizioni dell'art. 44 delle N.T.A. del P.R.G. sono:

A) standard. nella misura minima complessiva di 35 mq/abitante, così ripartiti:
- *20 mq/abitante per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, in osservanza dell'art. 3, del D.M. n. 1444/1968 e con la ripartizione stabilita all'art. 43 delle N.T.A. del P.R.G.:*
- *15 mq/abitante per verde Pubblico attrezzato di tipo A (verde urbano), in osservanza dell'art. 4, comma 5, del D. M n. 1444/1968:*

B) spazi destinati alle sedi viarie residenziali.
All'area di rispetto ai principali assi di comunicazioni stradali e ferroviari si applica la disciplina dell'art. 25 delle N.T.A. del P.R.G.
L'approvazione del piano di lottizzazione convenzionata è subordinata all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 13 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, e all'art. 20, comma 1, lettera f) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833".

Ciò premesso. nel merito del provvedimento commissariale il S.U.R. ha rilevato ed evidenziato quanto di seguito puntualizzato:

A) Il suolo interessato dalla "ritipizzazione", di forma poligonale irregolare in quanto coincidente con la proprietà della ricorrente. ricade all'interno di una vasta maglia omogenea di P.R.G. destinata al verde pubblico urbano (standard della residenza ex D.M. n. 1444/1968), delimitata da assi di comunicazione stradali e ferroviari esistenti e/o di previsione del P.R.G. medesimo.
Circa pertanto gli aspetti propriamente tecnico-urbanistici della variante proposta, si rileva che la nuova destinazione a zona "C3", peraltro insussistente nell'immediato circondario territoriale, non tiene conto dei criteri generali di impostazione del P.R.G., comportando di fatto un inficiamento del disegno urbanistico complessivo del settore cittadino, a cui non risulta coordinata, e determinando, rispetto al medesimo disegno del P.R.G., la formazione di aree residuali - anche scollegate dalla maglia omogenea residuale - di problematica e/o disorganica utilizzazione nella destinazione originaria.

B) Per la variante medesima, negli atti adottati non risulta operata alcuna verifica circa la sua ammissibilità (contenimento) nell'ambito del dimensionamento complessivo del settore residenziale per il territorio interessato riveniente dal P.R.G., con riguardo sia al nuovo carico insediativo residenziale derivante dalla ritipizzazione a zona "C3", sia alla corrispondente sottrazione - in termini di superficie - del "verde pubblico" previsto dal P.R.G.
In ordine a detta problematica, non possono ritenersi utili le considerazioni contenute nella "memoria" presentata dagli interessati (datata 25/09/06), nelle quali, tra l'altro, si intende dimostrare - a livello generale - un presunto sovradimensionamento del P.R.G. di Bari per la residenza e per le correlate aree a standards, tale da giustificare la variante in esame, in primis perchè non proposte dai competenti organi tecnico-amministrativi comunali.
In ogni caso, sotto il profilo dei contenuti va evidenziato che la verifica e la determinazione del dimensionamento demografico, delle previsioni insediative e dei fabbisogni residenziali e correlati servizi, sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica a carattere generale (e non puntuale quale quella in esame) e presuppongono l'effettuazione di una esatta ricognizione dello stato di fatto fisico-giuridico del territorio e del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compreso in ordine alla generalità delle aree a standards previste dall'attuale P.R.G. e del loro stato di attuazione.

C) In termini più complessivi, il provvedimento commissariale, così come assunto, non contiene alcuna disamina e valutazione della questione alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179 del 20/05/99. qui richiamati, in materia di caducazione dei vincoli di P.R.G. preordinati alla espropriazione ed alle conseguenziali possibili determinazioni di reiterazione dei vincoli e/o ritipizzazione dei suoli.

Con le suddette motivazioni. il S.U.R. ha proposto il rinvio degli atti al Comune di Bari.

Successivamente, gli atti sono stati rimessi al C.U.R. per il parere previsto dall'art. 16/co. 8° della L.R. n. 56/1980. che in merito ha fatto propria la relazione istruttoria del S.U.R. n. 07 del 18/10/06, giusto parere negativo n. 27/2006 assunto nell'adunanza del 16/11/2006.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente alle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 07 del 18/10/06 e del parere del C.U.R. n. 27 del 16/11/06, qui in toto condivise, la non approvazione ed il rinvio degli atti al Comune di Bari della Variante al P.R.G. in oggetto indicata."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALLART 4 COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa. dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI NON APPROVARE E Di RINVIARE al Comune di Bari, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. n. 56/1980, gli atti della Variante al P.R.G. adottata con delibera di Commissario ad acta n. 1 del 01/12/2004 (rettificata in data 02/12/2004), per la ritipizzazione del suolo di proprietà della Sig.ra Buonvino Anna; quanto innanzi, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione istruttoria del S.U.R, n. 07/2006 ed al parere C.U.R. n. 27/2006 ed in precedenza riportate;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2007, n. 500

Surano (Le) – Variante al Piano di Fabbricazione per individuazione aree PIP. Delibera C.C. n. 3 del 15/03/07. Recepimento prescrizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 29/07. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Dirigente d'Ufficio f.f. e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

""Il Comune di Surano, dotato di R.E. con

annesso Pdi F, con delibera di C.C. n. 12 del 9.5.2005 ha adottato e con successiva delibera C.C. n. 17 del 4.8.05 ha approvato il Piano per Insediamenti Produttivi in variante alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente.

Successivamente la Giunta Regionale con delibera n. 29 del 23.01.2007 ha approvato con prescrizioni la variante urbanistica in questione, rimessa all'Amm.ne Comunale con nota n 931 del 1.02.2007 per le controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16 comma 11 della l.r. n. 56/80.

L'A.C. con nota n. 873 del 21.3.2007 ha trasmesso la delibera di C.C. n. 3 del 15.03.2007 di recepimento delle prescrizioni introdotte negli atti della variante in parola con la citata delibera di G.R. n. 29/2007, in uno ai seguenti elaborati tecnici:

Tav. 1 - ortofotopiano. stato di fatto 1/4000
Tav. 2 - ortofotopiano. Catastale 1/4000
Tav. 3 - planimetria di piano 1/4000
Tav. 4 - planimetria di piano 1/2000
Tav. 5 - planimetria
Tav. 5b - sez. stradali e reti infrastrutturali
All. A - Relazione - Relazione finanziaria
Al. B - Norme Tecniche di Attuazione
Scheda di controllo urbanistico.

Dagli atti di cui alla delibera di C.C. n. 3/2007, innanzi riportati si rileva e si prende quindi atto che l'Amministrazione Comunale ha recepito integralmente le prescrizioni d'ufficio apportate alla variante urbanistica in questione che, di conseguenza, in ragione dell'accoglimento delle stesse prescrizioni, risulta caratterizzata dai seguenti parametri tecnico-urbanistici:

- Superficie territoriale: ha 238.80.00
- Superficie fondiaria: ha 180.37.00
  di cui aree libere ha 73.40
  aree impegnate ha 106.97
- Superficie a viabilità: ha 33.41.00
- Superficie aree a servizi art. 5 punto 1) D.M. n. 1444/68: ha 25.02.40

In particolare, come risulta dagli elaborati tecnici allegati alla deliberazione di C.C. n. 3/2007, risultano effettuate le seguenti operazioni:

- eliminazione delle aree tipizzate industriali e semindustriali (tav. 3 Planimetria di Piano contornate in rosso di cui alla delibera di G.R. n. 29/2007);
- eliminazione delle aree contigue al bene architettonico extra-urbano masseria Grande di nuova previsione, destinate ad impianti industriali (colorate in blu nella tav. 3 Planimetria di Piano di cui alla delibera di G.R. n. 29/2007);
- verifica e conseguente reperimento degli standards urbanistici ex art. 5 D.M. n. 1444/68.

In particolare va rilevato che le aree contigue alla masseria Grande, già tipizzate per servizi vengono confermate nella destinazione originaria di PdF (zona Agricola) e nel contempo risultano individuate le aree per standards nella fase di controdeduzione comunale, in misura più organica e funzionale, tutelando altresì maggiormente il bene architettonico extra-urbano Masseria Grande.

Tutto ciò premesso e rilevato l'accoglimento delle prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.R. n. 29/2007, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione definitiva della variante urbanistica al P d F vigente per la individuazione di aree PIP del Comune di Surano di cui alle delibere di C.C. n. 12 del 9.5.2005, n. 17 del 4.8.2005 e n. 3 del 15.03.2007.

Resta inteso che gli elaborati allegati alla deliberazione di C.C. n. 3/2007 valgono nei limiti e nei termini di recepimento delle prescrizioni regionali e restano altresì confermate le stesse prescrizioni per quanto attiene agli aspetti relativi alle emergenze geomorfologiche giusta delibera G.R. n. 29/2007.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° LETT. D) DELLA L.R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta

delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento, dal Dirigente d'ufficio f.f. e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni in narrativa esplicitate la variante al PdF per la individuazione di aree PIP del comune di Surano, di cui alla C.C. n. 12 del 9.5.2005, C.C. n. 17 del 4.8.2005 e C.C. 3 del 15.3.2007, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera di G.R. n. 29/2007, così come recepite dal Comune con delibera di C.C. n. 3/2007 ed esaustivamente confermate nei termini riportati in narrativa.
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di SURANO del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2007, n. 516

Mola di Bari – Legge regionale n. 20/98. Turismo rurale. Variante al Piano Regolatore Generale per cambio destinazione d'uso in struttura ricettiva masseria "Roberti" in contrada Torre delle Mule. Delibera C.C. n. 37 del 29.11.05. Ditta: Brunetti Leonardo.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed ERP prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Dirigente di U. f.f. e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

""La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su "Turismo Rurale" considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

Il Consiglio Comunale di Mola di Bari, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - comma 5 della citata L.R. ha approvato con delibera di C.C. n. 37 del 29.11.05, su richiesta della ditta Brunetti Leonardo, il progetto di recupero del complesso edilizio rurale individuato in agro di Mola di Bari, in c.da Torre delle Mule, cui si accede direttamente dalla strada prov. Mola-Conversano, il tutto distinto in catasto al fg. 45 p.lle 28411, 28412, 28511, 28811, 6811, 6812 da destinare a struttura ricettiva nei termini di cui all'art. 1 del DPCM del 13.9.2002 e della L. R. n. 11/99 art. 46 co. 1°.

L'edificio rurale, come innanzi individuato, risalente all'800 come si rileva dalla relazione tecnica di progetto, ricade in zona Omogenea E - Agricola del PRG vigente, è composto da un'unica struttura edilizia principale che si sviluppa su due livelli.

La destinazione d'uso prevista è del tipo "affittacamere" come definita dall'art. 46 co. 1° della l.r. n. 11/99, attesa la previsione di una capacità ricettiva non superiore a sei camere.

La sistemazione dell'area esterna prevede un pergolato per la ristorazione all'aperto, area a giardino; le pavimentazioni devono essere in pietra locale e permeabili alle acque meteoriche.

Gli atti della variante di destinazione d'uso dell'edificio rurale sono stati pubblicati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia e avverso gli stessi non risultano prodotte osservazioni né opposizioni giusta attestazione del Segretario Generale in data 30.11.2006.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
- Soprintendenza dei Beni Ambientali della Puglia, con nota n. 7547 del 17.08.2005;
- Assessorato Regionale al Turismo con nota n. 999 del 23/01/2007.

Per quanto riguarda i rapporti con il PUTT/Paesaggio, l'edificio rurale come innanzi individuato e le relative aree di pertinenza ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore Rilevante C, laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti (art. 2.1.3 NTA/PUTT/Paesaggio).

Il complesso rurale risulta individuato come bene architettonico extra-urbano dal PUTT/Paesaggio e quindi soggetto alle norme di cui all'art. 3.16 (prescrizioni di base art. 3.16.4).

In proposito, si rileva dagli atti di progetto che l'intervento nel suo insieme risulta coerente con gli indirizzi di tutela in quanto persegue la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e con le direttive di tutela in quanto non altera la integrità visuale. A tal fine si prescrive opportunamente di evitare la piantumazione della palma gigante la cui messa a dimora interferisce con il prospetto principale della masseria come peraltro già rilevato dalla stessa Soprintendenza con il citato parere.

Tutto ciò premesso, si rileva l'ammissibilità sotto il profilo amministrativo della proposta di variante relativa al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale come innanzi individuato, a struttura ricettiva "affittacamere" nei termini di cui all'art 1 del DPCM del 13.9.2002 e della L.R. n. 11 dell'11/02/99 art. 46 co. 1°; sotto il profilo urbanistico si ritiene ammissibile il cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva in quanto proposta nel rispetto delle finalità che la stessa L.R. 20/98 si prefigge di perseguire.

In ragione di quanto sopra rappresentato, si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto di variante di cui alla delibera di C.C. n. 37 del 29.11.05 limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale come innanzi individuato, quale recupero funzionale, in struttura ricettiva del tipo "affittacamere" e ciò con riferimento all'ambito di applicazione della L.R. n. 20/98.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Dirigente f.f. e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale del complesso edilizio rurale, come in narrativa individuato, in ditta Brunetti Leonardo, da destinare a struttura ricettiva "affittacamere" nei termini dell'art. 1 del DPCM del 13.9.2002 e art.

46 comma lo e della L.R. n. 11/99, adottato dal Consiglio Comunale di Mola di Bari con delibera n. 37 del 29.11.2005 in variante al PRG vigente e limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso edilizio rurale.

- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Mola di Bari del presente provvedimento;

- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. e sulla G.U. da parte del SUR.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2007, n. 526

Palagiano (Ta) – Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) – Legge regionale 27/07/2001, n. 20, art. 11 commi 7 e 8. Controllo di compatibilità.

L'Assessore all'Urbanistica, dott.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, di seguito esplicitata e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica, riferisce quanto segue.

Con nota n. 17738, pervenuta all'Assessorato all'Urbanistica in data 24/11/2006 ed acquisita al protocollo del 05/12/2006 al n. 10264, il Comune di Palagiano ha trasmesso gli elaborati scritto-grafici relativi al P.U.G. del proprio territorio per il controllo di compatibilità da effettuarsi da parte della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11, punto 7 della L.R. n. 20/2001 recante "Norme generali di governo ed uso del territorio".

Il comma 7 dell'art. 11 - Formazione del P.U.G. - della L.R. 20/2001 così dispone:

"Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati.

Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art. 5 del D.lgs. 267/2000.""

Nel caso di specie, non essendo stato ancora approvato il Documento Regionale di Assetto Generale del territorio previsto dall'art. 4 della L.R. 20/2001, e non essendo, l'Amministrazione Provinciale di Taranto, dotata del P.T.C.P., per il PUG di Palagiano il controllo va effettuato rispetto al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1748/2000, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 56/80) che rappresenta ad oggi l'unico strumento di pianificazione territoriale esistente. Altresì il controllo va effettuato rispetto alla pianificazione territoriale di cui è dotata la Regione Puglia ed in particolare alla pianificazione in materia ambientale e di assetto idrogeologico (P.A.I. adottato dalla Regione Puglia in attuazione della L.N. n. 183/89).

Precisato quanto innanzi in ordine ai termini di riferimento del controllo regionale gli elaborati scritto-grafici trasmessi con la citata nota comunale n. 17738 sono di seguito riportati:

ATTI AMMINISTRATIVI

- ➢ Delibera di G.C. n. 67 del 28.02.2005 di "Proposta al Consiglio Comunale di approvazione del Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.) del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.)";
- ➢ Delibera di C.C. n. 9 del 05.03.2005 di "Adozione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) per la formazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.)"
- ➢ Determina Settore Affari Generali n. 85 del 03.04.2005 di "Pubblicazione di avviso di deposito: Adozione norme generali di governo ed uso del territorio. Impegno di spesa."
- ➢ Delibera di G.C. n. 66 del 23.03.2006 di "Piano Urbanistico Generale. Presa d'atto e proposta di adozione al Consiglio Comunale"

➢ Delibera di C.C. n. 30 del 31.05.2006 di "Piano Urbanistico Generale. Adozione"
➢ Determina Settore Tecnico n. 178 del 15.06.2006 di "Deposito atti di Adozione del Piano urbanistico Generale del Comune di Palagiano. Impegno di Spesa"
➢ Delibera di G.C. n. 169 del 25.09.2006 di "Piano Urbanistico Generale. Presa d'atto Osservazioni"
➢ Delibera di C.C. n. 44 del 28.09.2006 di "Piano Urbanistico Generale. Esame Osservazioni. Determinazioni"
➢ Delibera di C.C. n. 46 del 11.11.2006 di "Piano Urbanistico Generale. Presa d'atto Cartografia adeguata"

ELABORATI SCRITTO-GRAFICI DEL P.U.G.

- Relazione;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Regolamento Edilizio;
- Tav. 1 Inquadramento Territoriale;
- Tav. 2 A Piano di assetto Idrogeologico - Nord;
- Tav. 2 B Piano di assetto Idrogeologico - Sud;
- Tav. 2 C Piano di assetto Idrogeologico - Interventi di riduzione rischio idrogeologico del bacino scolante - Delibera di C.C. n. 41 del 05.12.2005;
- Tav. 3 A P.U.T.T. Paesaggio - Nord;
- Tav. 3 B P.U.T.T. Paesaggio - Centro;
- Tav. 3 C P.U.T.T. Paesaggio - Sud;
- Tav. 4 A Relazione Geologica;
- Tav. 4 B Cartografia Nord;
- Tav. 4 C Cartografia Sud;
- Tav. 5 A Stato di fatto del P.d.F. - Nord;
- Tav. 5 B Stato di fatto del P.d.F. - Sud;
- Tav. 6 A P.U.G. - Previsioni Strutturali Nord;
- Tav. 6 B P.U.G. - Previsioni Strutturali Sud;
- Tav. 7 A P.U.G. - Previsioni Programmatiche Centro Urbano Nord;
- Tav. 7 B P.U.G. - Previsioni Programmatiche Centro Urbano Sud;
- Tav. 7 C P.U.G. - Previsioni Programmatiche Centro Urbano Fascia Costiera
- Tav. 7 D P.U.G. - Previsioni Programmatiche Chiatona;

Oltre agli elaborati scritto-grafici sopra elencati l'Amministrazione Comunale di Palagiano in allegato agli atti amministrativi ha inviato:

- Documento Programmatico Preliminare (allegato alla Del. di G.C. n. 67/05 - non aggiornato agli emendamenti di cui alla Del. di C.C. n. 9/05);
- Elenco delle Osservazioni al D.P.P. (nota del Settore Tecnico prot. n. 7018 dell'11.05.2005);
- Elenco delle Osservazioni al P.U.G. con indicazione delle determinazioni del Consiglio Comunale (allegato alla Del. di C.C. n. 44/06);

Al fine di esplicitare le modalità ed i criteri di formazione del PUG, l'Amministrazione Comunale ha inteso rappresentare, quanto in appresso sinteticamente riportato:

OBIETTIVI DEL P.U.G.

Il Documento Programmatico Preliminare fissa, in modo sintetico, i seguenti obbiettivi da perseguire nella pianificazione comunale:

- Verifica delle tutele e dei rischi di carattere idrogeologico sulla base dell'intero bacino imbrifero cui è compreso il territorio del Comune di Palagiano;
- Verifica dei valori paesaggistici, così come indicato dal P.U.T.T. Paesaggio della Regione Puglia, favorendo il passaggio da una tutela "passiva" ad una tutela "attiva";
- Riqualificazione dell'attuale tessuto urbano mediante la trasformazione di alcune aree (riqualificazione urbanistiche, piani di recupero, rinnovo edilizio, ecc. ...) sulla base della non individuazione di nuove aree edificabili;
- Diversificazione dei settori produttivi;
- Promozione di un sistema di infrastrutture sulla base della posizione di "cerniera" del territorio del Comune di Palagiano nel contesto nazionale ed internazionale;
- Dotazione adeguata di standard urbanistici;
- Valore temporale del PUG per un arco temporale pari a 15 anni (dal 2004 al 2019);

CRITERI DI IMPOSTAZIONE

Nella Relazione Tecnica Generale sono espressamente richiamati quali criteri informatori del PUG quelli rivenienti dall'applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 6320 del 13.11.1989.

A tale fine nel DPP, mediante una serie di tabelle e grafici nei quali si rappresentano: la dinamica

demografica, la situazione residenziale e la popolazione attiva, è stato evidenziato il quadro di dimensionamento di seguito, sinteticamente riportato:

demografia

		al 2001	al 2004	al 2019
- popolazione presente	=	15.815	15.826	17.092;
- famiglie residenti	=	5.088		5.495;
- composizione media famiglie	=	3, 1		3,1

settore residenziale

- abitazioni occupate	=	6.654		
- stanze occupate	=	25.027		
- abitazioni non occupate	=	1.746		
- stanze non occupate	=		5.008	
- abitazioni fisiologicamente non occupate	=		25 %;	
- stanze fisiologicamente non occupate	=	19 %;		
- rapporto stanze/abitazioni	=		3,5;	
- affollamento persone/stanza (dati di progetto)	=			0,75;
- fabbisogno stanze complessivo (dati di progetto)	=			27.855
- abitazioni occupate complessivo (dati di progetto)	=			7.817;

settore produttivo
(dati ISTAT disaggregati riferiti e disponibili al censimento 2001)

		al 2001
- popolazione attiva	=	4.994;
- popolazione non attiva	=	n.d.;

Dagli elaborati scritto-grafici del PUG, per gli aspetti urbanistico-territoriali si rileva quanto segue:

ZONIZZAZIONE TERRITORIO URBANO

ZONA OMOGENEA "A" Centro Storico (Situazione di progetto)

I dati urbanistici espressi per detta zona, sono i seguenti:

Zona "A1" = st: mq. 58.200 Ab: n.720;

ZONA OMOGENEA "B" Totalmente e Parzialmente Edificata (Situazione di progetto)

Detta zona risulta suddivisa in sottozone, i cui dati urbanistici espressi sono i seguenti:

Zona "B1" completamente edificata
= st: mq. 131.500 Ab: n. 2.200;

Zona "B 2" di completamento
= st: mq. 540.700 Ab: n. 8.160;

Zona "B 3" di completamento
= st: mq. 586.053 Ab: n. 1.280;

Zona "B 4" di completamento
= st: mq. 54.500 Ab: n. 600

ZONA OMOGENEA "C" di Espansione Residenziale (Situazione di progetto)

Detta zona risulta suddivisa in sottozone, i cui dati urbanistici espressi sono i seguenti:

Zona "167" = st: mq. 225.000 Ab: n. 2.000
Zona "C" = st: mq. 303.470 Ab: n. 2.791

ZONA OMOGENEA "D" (Situazione di progetto)

Detta zona risulta suddivisa in sottozone:

Zona "D 1" = st: mq. 200.000
Zona "D 2" = st: mq. 270.000
Zona "D 3" = st: mq. 124.000
Zona "D 4" = st: mq. 255.000
Zona "D 5" = st: mq. 62.600
Zona "D 6" cava = st: mq. 215.100
Zona "D 8" comm. = st: mq. 73.000

ZONE TURISTICHE (Situazione di progetto)

Zona "B t" = st: mq. 146.800 Ab: n. 1.680
Zona "C rs" = st: mq. 180.000 Ab: n. 1.500
Zona "D 7" = st: mq. 280.000 PL: n. 2.000

ZONIZZAZIONE TERRITORIO EXTRA URBANO

ZONA OMOGENEA "E" Agricola

Detta zona risulta regolata da una unica normativa.

Zona "E" = st: mq. 64.873.198

ZONA OMOGENEA "F"

Detta zona risulta regolata da una unica normativa.

Zona "F" = st: mq. 506.432

nella Relazione è altresì indicato il quadro delle dotazioni di progetto del P.U.G. circa le attrezzature di interesse comune e generale cosi suddivise:

Z.T.O.	N. Abitanti 2019	Standard Sup. mq.
A 1	720	9.945
B 1	2.200	2.815
B 2	8.160	43.684
B 3	1.280	190.268
B 4	600	≥ 18 mq/ab.
P.d.Z. 167	2.000	≥ 18 mq/ab
C	2.791	≥ 18 mq/ab
B t	1.710	≥ 10% st
C rs	1.500	n. p.
D 7	2.000	≥ 80 % S.L.P.

REGIME DELLE TUTELE

Fanno parte integrante degli elaborati del P.U.G. quelli relativi alla nuova definizione del regime delle tutele sia per gli aspetti geografici che per gli aspetti normativi, rappresentati sulle seguenti tavole:

- Tav. 3 A - P.U.T.T. Paesaggio - Nord;
- Tav. 3 B - P.U.T.T. Paesaggio - Centro;
- Tav. 3 C - P.U.T.T. Paesaggio - Sud;

VINCOLI DI LEGGE

- Vincolo Idrogeologico

AREE PROTETTE

- La fascia costiera del territorio del Comune di Palagiano è interessata da Area S.I.C in ambito costiero.

Posto quanto sopra sinteticamente evidenziato, al fine della verifica della coerenza con la nuova disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 20/2001, gli elaborati scritto grafici sono stati esaminati in relazione a quanto in appresso riportato:

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Palagiano confina con i comuni di: Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra e con il Mar Ionio; il territorio è costituito da una pianura alluvionale degradante verso il mare, dove termina con una profonda costa sabbiosa. Il territorio è interessato da:

- Lama e fiume Lenne;
- Lama e fiume Lato;
- Zona umida e foce del Lato;
- Lama di Vite;
- Lama d'Uva

Il territorio è indicato come fortemente antropizzato e coltivato tranne che per una fascia di pineta a ridosso della costa, della profondità di circa un chilometro.

Tutto ciò premesso, si prospettano qui di seguito le verifiche operate ai fini della compatibilità del P.U.G. con la L.R. n. 20/01

A) COMPATIBILITA' CON I CONTENUTI ex art. 9 della L.R. 20/01

Preliminarmente si rilevano, con specifico riferimento soprattutto alle previsioni strutturali, alcune carenze e/o incongruenze che non consentono, a tutt'oggi, di attestare la conformità del P.U.G. presentato, alla stessa L.R. 20/01.

Entrando nel merito specifico delle problematiche di carattere generale si rileva quanto segue:

1) In ordine alle aree protette

Per quanto attiene alla tematica relativa alle "aree protette" non si rileva negli elaborati scrittografici trasmessi alcuna individuazione e/o previsione di tutela e/o previsione di impegno rispetto alla presenza di aree naturali individuate come area "S.I.C."

In proposito, il Settore Ecologia con nota prot. n. 6507 del 20.04.2007 ha espresso sostanzialmente parere negativo circa le previsioni di piano relativamente alle Zone "Crs"; "D7" e "F2"; mentre per le Zone "Bt" ha proposto una diversa tipologia di intervento, limitata alla sola manutenzione ordi-

naria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione dei manufatti esistenti.

2) In ordine al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.L)

Per quanto attiene alle tematiche del P.A.I., il territorio è caratterizzato dalla presenza di aree classificate quali:

- Zona ad Alta pericolosità idraulica: parte della zona settentrionale e orientale del centro abitato, parte centro-meridionale del territorio comunale, zona contermini alla S.S. 106;
- Zona a Media Pericolosità idraulica: zona settentrionale del territorio comunale;
- Area a rischio elevato R4: area contermini all'Autostrada A14, area contermini alla S.S. 106, area contermini al centro abitato
- Area a rischio medio R3: centro abitato, parti di aree contermini all'Autostrada A14

In proposito, per iniziativa del Comune di Palagiano, a seguito dello svolgimento di specifica Conferenza di Servizi svoltasi presso gli Uffici dell' Assessorato riferente, è stato acquisito specifico parere della Autorità di Bacino della Puglia (AdBP) che con nota prot. n. 3111 del 16.04.2007 ha espresso sostanzialmente parere di non conformità delle previsioni del P.U.G. alle disposizioni del P.A.I.

3) In ordine al Piano Urbanistico tematico Territorialel Paesaggio

Si premette che il territorio comunale è interessato dai seguenti ambiti territoriali:

Ambiti Territoriali Estesi

- Ambito Territoriale di Tipo "A" - valore eccezionale: fasce e porzioni di territorio poste nella parte centrale della "Fascia Costiera"; parte di territorio posto alla intersezione tra il "Tratturo Tarantino e l'area di pertinenza della "lama di lenne";

- Ambito di Tipo "B" - valore rilevante -: area di pertinenza della "Lama Lenne"; della "Lama di Vite"; della "Lama d'Uva"; Corsi d'acqua; Fascia costiera;

- Ambito di Tipo "C" - valore distinguibile -: area annessa alle lame ed corsi d'acqua, area di pertinenza dei tratturi (Tratturo Tarantino - Tratturo delle Ferre Tratturo Palagiano Taranto); Palude Fiume Lato; parte interna della "Fascia Costiera"; Necropoli Greca-Villa Romana;

- Ambito di tipo "D" - valore relativo-: parte interna della "Fascia Costiera"; area annessa della "Lama di Lenne";

Ambiti Territoriali Distinti

- Vincolo ex L. n. 1497/39 = Nessuno

- Decreti "Galasso" = Fascia Costiera; Lama di Lenne (parte);

- Vincoli Idrogeologici = Fascia Costiera;

- Boschi - Biotopi - ecc .... = Pineta Romanazzi; Pineta Marziotta; Palude Fiume Lato;

- Catasto Grotte = Nessuno

- Vincoli e segnalazioni arch. = Parete Pinto; Cozzo Marziotta; Necropoli Greca; Masseria Torrata; Chiesa Santa Maria di Lenne; Tratturello Tarantino; Tratturello delel Ferre; Tratturello Palgiano-Bradano;

- Idrologia Superficiale = Gravina Petruscio; Gravina Capo di Gravito; La Lama; Fiume Lenne; Fiume Lato; Lama di lenne; Masseria Frassino Colombo; Palude Molisana; Lamardecchi; 1 Lupini; Lama di Vite; Lama d'Uva; Castiglione;

- Usi Civici>= presenti su gran parte del territorio comunale;

- Vincoli Faunistici = Palude Fiume Lato; Fascia Costiera;

- Geomorfologia = Lame, cigli di scarpate, piane e arenifi.

In merito non si rileva negli elaborati scritto-grafici trasmessi alcuna specifica previsione di tutela, né una verifica di compatibilità alla pianificazione paesaggistica per quanto attiene a talune previsioni quali le zone omogenee "Zona Bt"; "Zona Crs",

"Zona D7"; "Zona F", né si rileva alcuna specifica motivazione delle modifiche operate in relazione alla delimitazione dei diversi ambiti.

In proposito è da evidenziare che quanto operato negli elaborati del PUG, pur indicando in taluni ambiti territoriali un maggior grado di tutela, non è supportato da una più approfondita analisi delle diverse risorse naturali-ambientali e paesaggistiche, né è analizzato il rapporto tra le diverse indicazioni di uso del suolo ed il connesso grado di sostenibilità, né è stata data alcuna indicazione circa la tutela delle aree annesse ai tratturi (peraltro non si evince se il Comune si sia dotato o meno del Piano Comunale del Tratturi ex L.R. n. 29/03)

Le predette carenze non consentono la verifica della congruenza tra la fase conoscitiva di "lettura" e/o analisi del territorio (ovvero dello stato delle risorse e/o delle eventuali criticità territoriali presenti, soprattutto nella parte di territorio montano) e le scelte di pianificazione operate attraverso il P.U.G. presentato.

In merito alle previsioni programmatiche si evince quanto segue:

1) In ordine al dimensionamento dei settori residenziale, produttivo e dei servizi, oggetto di proposte localizzative, si rileva quanto segue:

a) SETTORE RESIDENZIALE

Per detto settore si rappresenta che gli elaborati scritto-grafici fanno esplicito riferimento ad indicazioni derivanti dalla disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 56/80 ed in particolare ai "criteri" rivenienti dalla Del. di G.R. n. 6320/90, così come peraltro sottolineato nella Relazione Tecnica Generale, e dai quali deriva la individuazione di un fabbisogno residenziale al 2019 pari a n. 3394 nuove stanze.

A tale proposito si evidenzia che, pur risultando condivisibile l'ipotesi prevista dal P.U.G. relativamente alla complessiva dinamica demografica nel periodo quindicennale considerato, dalla relazione tecnica si evince tuttavia una discordanza, abbisognevole di chiarimenti, tra i dati analitici e i dati tabellari che prevedono un numero di abitanti pari a 17.751 a fronte di una previsione di popolazione al 2019 pari a 17.092 abitanti.

b) SETTORE PRODUTTIVO

Al riguardo si evidenzia, sulla scorta della metodologia adottata, che non risulta essere stata verificata la proiezione della popolazione attiva presente all'anno 2019, disaggregata per ramo di attività economica (agricoltura, industria, commercio, trasporti, servizi, ecc.) e successiva determinazione degli eventuali fabbisogni nel settore produttivo espressi non solo in termini di nuovi posti di lavoro ma anche in termini di aree. Altresì non è stato opportunamente dimensionato il numero degli abitanti e/o posti letto relativi al settore produttivo - turistico, né, peraltro è stata verificata la compatibilità con le caratteristiche fisico- geografiche della fascia costiera; in particolare va evidenziato che in detto settore non sono state comprese le aree relative al campeggio e all'area attrezzata camper.

Infine, per quanto attiene il settore produttivo - commerciale non risulta che il Comune si sia dotato o meno di apposita Programmazione Commerciale Piano ex L.R. n. 23/03.

c) SERVIZI E STANDARD PUBBLICI (D.M. 2.4.68 n. 1444)

In via preliminare, per quanto riguarda detto settore, non appare coerente con la legislazione vigente quale attrezzature di interesse comune le seguenti individuazioni:

Attrezzature di interesse comune

a) "Zona A": Municipio e 1c Castello per una superficie complessiva paria mq.2585;

Attrezzature di interesse generale

b) "Zona B2". Telecom e Casa cantoniera per una superficie complessiva di mq. 1420;
c) "Zona F": campeggio; Area attrezzata camper; cimitero per una superficie complessiva di mq. 214.700

Pertanto, sulla base di quanto innanzi, il fabbisogno di aree a standard è il seguente:

Z.T.O.	N. Abitanti	Standard	Standard	Deficit standard
	2019	Urbanistici minimi Sup. mq.	Urbanistici esistenti	
A 1	720	12.960	5.090	-7.870
B 1	2.200	39.600	2.815	-36.785
B 2	8.160	146.880	43.684	-103.196
B 3	1.280	23.040	186.428	+163.388
				+15.537

Per quanto riguarda le attrezzature di interesse generale le stesse, per quelle esistenti sono pari a

Z.T.O.	Superfici Mq.
Al	2.585
B2	1.340
B3b	1.230
B3f	3.840
	8.995

Per quelle di progetto, tenuto conto di quanto già innanzi evidenziato, sono pari a mq. 287.672.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto evidenziato, stante l'inadeguatezza della complessiva proposta di P.U.G. del Comune di Palagiano che, ad eccezione degli aspetti relativi agli standard urbanistici e alle attrezzature di interesse generale, risulta non rispondente alle disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2001, e ciò con particolare riferimento alla pianificazione in materia ambientale,in materia di rischio idraulico, in materia di tutela paesaggistica, rilevandosi anche carenze in merito all'applicazione della perequazione, si ritiene di non poter attestare la compatibilità del PUG stesso all'art. 9 della l.r. n. 20/01.

Conseguentemente atteso l'esito negativo della verifica operata ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 11 della L.R. 20/01 si propone alla Giunta il rinvio del P.U.G. di che trattasi al Comune di Palagiano per i necessari adeguamenti che dovranno altresì riguardare le carenze innanzi rilevate,fatta salva la possibilità del Comune di ricorso alla procedura di cui al comma 9 dello stesso art. 11 (conferenza di servizi).

Resta nella facoltà del Comune di Palagiano l'attivazione delle procedure di cui all'art. 11, comma 9, della l.r. n. 20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo del P.U.G. alle disposizioni della stessa l.r. n. 20/2001.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario, dal

Responsabile dell'unità operativa PUTT e dal Dirigente di Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di NON ATTESTARE, ai sensi dell'art. 11 - commi 7 e 8 - della L.R. 20/01, per le motivazioni esplicitate nella relazione sopra riportata, la compatibilità del PUG del Comune di Palagiano al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15.12.200 nonché alle disposizioni dell'art. 9 della l.r. n. 20/01;

Di RINVIARE il PUG di che trattasi al Comune di Palagiano (Ta) per i necessari adeguamenti così come in relazione riportati;

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza